

Comune di Livinallongo del Col di Lana – Provincia di Belluno

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Articolo 1 - Disposizioni generali sulla destinazione d'uso del suolo nel territorio Definizioni urbanistico - edilizie

1.1 Generalità

La totalità del territorio comunale è suddivisa in zone ed aree, per spazi pubblici o di uso pubblico ai sensi dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, delle Leggi Urbanistiche Nazionali e delle Leggi Urbanistiche della Regione Veneto.

Le zone e le aree, così come individuate nelle planimetrie del Piano Regolatore Generale, determinano la disciplina urbanistica e la destinazione d'uso del territorio comunale secondo le norme di seguito riportate.

La suddivisione in zone e in aree del territorio comunale è contenuta nelle tavole di "zonizzazione" del Piano Regolatore Generale; detta suddivisione è individuata con differenti grafie per ciascun tipo di zona e area, grafie la cui specificazione risulta in apposita legenda esplicativa con corrispondenza alle dizioni assunte nella presente normativa.

Il territorio comunale è inoltre classificato, in base alle disposizioni dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, in zone territoriali omogenee, secondo le definizioni e per l'applicazione del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e della Legge Urbanistica Regionale vigente.

1.2 Indici di fabbricazione, elementi geometrici Definizioni

Per quanto attiene gli indici di fabbricazione (densità edilizia fondiaria, densità edilizia territoriale e indice di copertura) e le definizioni dei vari elementi geometrici (altezze del fabbricato, volume dell'edificio, distanze, ecc.) si fa riferimento a quanto riportato negli articoli specifici del Regolamento Edilizio.

Articolo 2- Zone Territoriali Omogenee

Il territorio comunale di **LIVINALLONGO DEL COL DI LANA**, secondo la grafia dell'allegato Piano Regolatore Generale e agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli che seguono, risulta diviso nelle seguenti **zone territoriali omogenee (Z.T.O.)**:

ZONA A zona interessata da agglomerati urbani o da singoli edifici o da complessi di edifici che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi;

ZONA B zona totalmente o parzialmente edificata, diversa dalla Zona A;

ZONA C zona ineditata o scarsamente edificata da destinarsi ad accogliere nuovi complessi insediativi;

ZONA D zona destinata ad insediamenti dell'industria turistica, artigianale e commerciale;

ZONA E zona destinata ad uso agricolo;

ZONA F zona di interesse pubblico destinata ad accogliere attrezzature ed impianti di interesse generale, o a definire aree di rispetto, aree da destinare a verde pubblico, nonché aree sulle quali insistono altri vincoli particolari.

Qualora vi fosse differenza tra allegati grafici di P.R.G. a scale diverse, prevalgono le previsioni dell'elaborato grafico a scala maggiore.

Articolo 3- Azzonamento del P.R.G.

Nel P.R.G. le aree risultano divise nelle seguenti zone:

	Sigla
Residenziali	
• Centro storico	A
• Intensiva di completamento	B
• Semiestensiva di completamento	C1
• Estensiva di espansione	C2
Produttive	
• Industria alberghiera di completamento	D1
• Industria alberghiera di espansione	D2
• Artigianale mista	D3
Agricole	
• Agricola Sottozona alpina	E1/1
Sottozona forestale	E1/2
Sottozona forestale di protezione	E1/3
Sottozona silvo-pastorale	E1/4
Sottozona pastorale e delle praterie	E1/5
Sottozona agricola di monte	E1/6
Sottozona agricola tipica	E3/1
Sottozona agricola di transizione	E3/2
• Verde privato vincolato	E-V
Attrezzature	
• Aree per l'istruzione	F-I
• Attrezzature pubbliche e di interesse comune	F-P
• Area per attrezzature parco gioco sport	F-VS
• Area per parcheggi pubblici	P

Rispetto

- Fluviale, cimiteriale, stradale, paesaggistico, ecc.

Per ogni Z.T.O., come sopra elencate, sono previste norme specifiche che disciplinano tutte le attività che vi si possono prevedere, sia che si tratti di nuove costruzioni, sia che si tratti di ampliamenti di fabbricati esistenti, di demolizione con ricostruzione e di trasformazione di manufatti esistenti, e di qualsiasi altra attività che intervenga a modificare l'assetto urbanistico e paesaggistico.

Articolo 4- Zone Residenziali - Norme generali

Tali zone sono **prevalentemente** destinate alla residenza.

Sono ammessi inoltre:

- negozi
- botteghe
- studi professionali
- studi commerciali
- magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani terreni o seminterrati
- laboratori artigiani, i cui impianti **non** producano rumori od odori molesti
- autorimesse pubbliche e/o private, stazioni di servizio, purché sia garantito un accesso idoneo
- alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè, **anche se specifiche zone di P.R.G. siano esclusivamente destinate a tali edificazioni**
- banche
- cinema, teatri ed altri luoghi di svago
- servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in relazione agli standards urbanistici.

Sono esclusi dalle zone residenziali:

- industrie
- laboratori artigiani i cui impianti producano rumori od odori molesti
- ospedali
- macelli
- stalle, scuderie e fabbricati da adibirsi ad allevamenti di animali domestici
- tutte quelle attività che a giudizio dell'Amministrazione Comunale siano incompatibili con il carattere residenziale della zona.

Spazi per parcheggi

Per le zone residenziali soggette a piani attuativi: Piani Particolareggiati (P.P.), Piani di Lottizzazione Convenzionata (P.d.L.), Piani per l'edilizia economico-popolare (P.E.E.P.), Piani di Recupero (P.d.R.), **gli standards urbanistici per i parcheggi pubblici** vanno previsti e dimensionati ai sensi delle disposizioni contenute in materia nella normativa vigente (mq 3,50 per abitante equivalente).

I piani attuativi che comprendono volumetrie esistenti debbono prevedere e dimensionare anche **gli standards edilizi** per i parcheggi previsti secondo quanto specificato nei commi seguenti del presente articolo.

Nel caso specifico di P.d.R. in cui, per mancanza di sufficiente superficie scoperta o per la particolare morfologia del terreno, non sia possibile individuare gli spazi da adibire a parcheggi pubblici o privati, le ditte interessate alla presentazione del P.d.R. per le nuove volumetrie e per le volumetrie eccedenti lo stato di fatto, possono, a giudizio del Sindaco, sentita la C.E.C., convenzionarsi con l'Amministrazione Comunale per realizzare tali parcheggi prescritti nelle zone destinate a tale scopo individuate dal P.R.G.

La realizzazione avverrà sempre a spese dei privati i quali possono, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, occuparsi direttamente della realizzazione dei parcheggi nelle aree indicate loro dal P.R.G.; oppure corrispondendo alla stessa Amministrazione Comunale una somma che viene definita in modo proporzionale alla superficie di parcheggi da realizzare, stabilita attraverso specifica convenzione.

Nel caso di fabbricati soggetti a concessione edilizia diretta e per i nuovi volumi urbanistici nell'ambito di fabbricati ampliati dovranno essere previsti **standards edilizi** relativi ai parcheggi nella misura prevista dalle vigenti leggi e secondo quanto di seguito specificato:

- a) pari a 1 mq ogni 10 mc di nuova costruzione, **qualsiasi sia la destinazione d'uso** dell'edificio;
- b) per le **volumetrie residenziali**, 1 posto macchina per ciascun alloggio e comunque 1 posto macchina per ogni nuovo alloggio eccedente rispetto alla situazione di fatto nel caso di ristrutturazioni o di ampliamenti di edifici;
- c) per le **volumetrie alberghiere**, 2 posti macchina per ogni n. 4 posti letto compresi i posti letto afferenti alle eventuali volumetrie adibite ad alloggio del proprietario, gestore e del personale di servizio e 1 posto macchina per ogni n. 4 posti a sedere previsti per gli spazi ad uso bar-ristorante riservati ai fruitori che non risultano già ospiti della struttura alberghiera. La superficie teorica assegnata a ciascun fruitore in una sala da pranzo o nel bar si considera pari a 1,2 mq.
- d) negli insediamenti di carattere **commerciale e direzionale**, la superficie da destinare a servizi non può essere inferiore:
 - nelle zone di espansione, a 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento;
 - nelle zone di completamento, a 0,8 mq/mq di superficie lorda di pavimento,
 con almeno il 50% riservato a parcheggio.

Gli standards edilizi di parcheggio possono essere ricavati all'interno o all'esterno dei fabbricati. Gli standards di cui ai paragrafi a), b) e c) precedenti **non vanno cumulati**, nel senso che per gli edifici residenziali andrà assunto il maggiore tra quanto previsto in a) e in b) e per gli edifici alberghieri andrà assunto il maggiore tra a) e c).

Nelle superfici destinate a parcheggio vanno compresi gli spazi di accesso e le aree di manovra degli autoveicoli.

Nell'ambito delle aree di pertinenza di edifici situati in zone di completamento o nel caso di ristrutturazioni, qualora non fosse possibile la individuazione dell'area su cui realizzare i predetti parcheggi, per insufficiente area scoperta o a causa della particolare morfologia del terreno, a giudizio del Sindaco, sentita la C.E., la ditta interessata all'ottenimento della concessione, potrà convenzionarsi con l'Amministrazione Comunale per monetizzare parzialmente o totalmente tali aree.

A

Articolo 5- Z.T.O. A **Zona Centro Storico**

Si tratta delle parti del territorio comunale costituite da nuclei urbani o complessi di edifici che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale con valore testimoniale, nel senso che gli edifici in esse compresi hanno conservato nel tempo totalmente o in parte le loro caratteristiche tipologiche e costituiscono segni evidenti dell'impianto urbanistico originale.

In queste aree il P.R.G. assegna ad ogni fabbricato, sulla base di una analisi storico-tipologica, un indice corrispondente al grado di salvaguardia con relativi interventi ammissibili.

Gli ampliamenti e le nuove edificazioni che il Piano individua nelle tavole di azzonamento costituiscono delle prescrizioni planivolumetriche in deroga alle norme urbanistiche vigenti, per quanto riguarda le distanze minime tra edifici.

Solo l'eventuale stesura di Piani attuativi (Piani di recupero), sempre ammessi all'interno delle perimetrazioni delle Zone A, potrà, sulla base di una indagine conoscitiva approfondita dei valori ambientali e storici, proporre un diverso grado di classificazione per gli edifici, da approvarsi contemporaneamente ai Piani di Recupero medesimi.

Variazioni nel grado di classificazione degli edifici e delle destinazioni d'uso potranno essere altresì apportate, previa Deliberazione Consigliare, per adeguamento delle urbanizzazioni e per gli interventi di interesse pubblico.

Nei Piani di Recupero dovranno comunque essere rispettati i seguenti parametri urbanistici:

A) Per le zone a destinazione residenziale

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| - <u>Densità fondiaria massima</u> | 1,80 mc/mq |
| - <u>Indice massimo di copertura</u> | 50% |
| - <u>Altezza massima</u> | 12 m |
| - <u>Numero di piani:</u> | compatibile con la massima altezza |
| - <u>Distanza dai confini</u> | 4 m. |
| - <u>Distanza dalla strada</u> | 5 m. |

o a distanze inferiori per gli edifici con grado di intervento 7); tali distanze possono essere modificate allorquando sussistano motivazioni che lascino preferire l'allineamento a fronti edilizi esistenti e laddove gli elaborati grafici di P.R.G. diano indicazioni diverse.

B) Per le seguenti destinazioni di zona:

- . zona **alberghiera di completamento**
- . zona **per l'istruzione**
- . zona **per attrezzature pubbliche e di interesse comune**
- Densità fondiaria massima 3,00 mc/mq
- Indice massimo di copertura 60%
- Altezza massima 14 m. o non superiore all'esistente
- Numero di piani: compatibile con la massima altezza
- Distanza dai confini 4 m.
- Distanza dalla strada 5 m.

o a distanze inferiori per gli edifici con grado di intervento 7); tali distanze possono essere modificate allorquando sussistano motivazioni che lascino preferire l'allineamento a fronti edilizi esistenti e laddove gli elaborati grafici di P.R.G. diano indicazioni diverse.

GRADI DI SALVAGUARDIA PER I SINGOLI EDIFICI COMPRESI NELLE ZONA "A"

Gli interventi ammessi in relazione al grado di salvaguardia sono come di seguito definiti; il numero fa riferimento al grado di salvaguardia indicato per ogni fabbricato sulle tavole di PRG relative ai centri storici (Tavv. 13.4.1, 13.4.2, 13.4.3, 13.4.4):

1 Restauro filologico:

Riguarda edifici, opere e strutture murarie di notevole valore storico-culturale e architettonico, da conservare integralmente con il ripristino di ogni elemento originale.

Ogni intervento dovrà sottostare al nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

2 Risanamento conservativo:

Riguarda edifici e rustici di valore culturale - testimoniale in quanto esempi significativi dell'architettura "minore" del passato e per i quali è opportuno una utilizzazione museale dell'impianto; è prevista la conservazione totale e completa degli elementi formali-strutturali e dell'organizzazione funzionale, con interventi "controllati" limitati al ripristino delle parti degradate senza modificarne la forma e la qualità originaria. Sono compresi tra questi edifici le rare costruzioni che, nell'ambito dei centri storici, sono state costruite antecedentemente alla guerra 1915-18, e preservate dalla distruzione, hanno mantenuto fede all'aspetto originario.

E' ammesso il consolidamento statico atto a rinforzare la struttura portante utilizzando anche elementi metallici purché rivestiti in legno per le parti esterne.

3 Restauro propositivo:

Riguarda edifici che, pur nella semplicità delle forme e degli elementi architettonici per attributi tipologici costanti strutturali, esprimono oltre alla continuità di una tradizione, un esempio significativo della cultura edilizia del territorio. Ogni intervento deve condurre al ripristino dei valori originali con la conservazione delle caratteristiche formali strutturali e la valorizzazione dei caratteri architettonici-decorativi; la destinazione d'uso consentita è quella ritenuta appropriata alle caratteristiche spaziali e distributive.

Dovranno essere eliminate le superfetazioni che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio.

E' ammessa la possibilità di installare servizi igienici anche illuminati e areati artificialmente.

E' ammessa un'altezza minima dei vani pari a ml 2,20: in caso non sia raggiungibile tale altezza minima dovrà essere escluso l'uso abitativo dei locali in questione.

Gli interventi devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- conservazione delle facciate esterne, dei volumi esistenti, nonché dell'intero apparato decorativo;
- conservazione dell'impianto strutturale originale con sostituzione delle parti deteriorate e che non consentono un idoneo rafforzamento statico;
- conservazione dei collegamenti verticali ed orizzontali esterni originari in quanto legati alla tipologia;
- conservazione e ripristino delle aperture in tutte le facciate nella posizione, forma e nella dimensione originali in quanto legati alla morfologia dell'edificio;
- possibilità di traslazione dei solai privi di caratteri architettonici nella misura non eccedente i 20 cm;
- solamente nei casi in cui esista un accertato degrado strutturale è consentita la demolizione delle strutture degradate e la loro ricostruzione.

4 Ristrutturazione parziale con adeguamento alla tipologia:

Riguarda fabbricati che non posseggono, anche a causa di alterazioni o modifiche, caratteristiche tipologiche in continuità con le tradizioni del luogo.

Vengono ammessi quegli interventi che comportano modifiche strutturali-distributive ma soprattutto formali rivolte all'adeguamento del manufatto alle caratteristiche tipologiche dell'edilizia del luogo.

Gli interventi dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- conservazione delle facciate esterne, dei volumi esistenti adeguando l'andamento delle falde e la linea di colmo alle indicazioni di piano;
- possibilità di spostare e integrare le aperture di facciata adeguandole alle indicazioni tipologiche del luogo;

- possibilità di inserire scale, servizi igienici e impianti tecnologici con la tassativa esclusione di volumi tecnici eccedenti le falde del tetto, (a questo fa eccezione la possibilità di prevedere un abbaino per uso manutenzione del tetto);
- possibilità di traslazione dei solai nella misura non eccedente i 30 cm.;
- possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a ml 2,20; nel caso in cui non sia raggiungibile tale altezza minima neppure applicando la possibilità di traslazione dei solai, dovrà essere escluso l'uso abitativo dei locali in questione;
- eliminazione delle superfetazioni in contrasto con le caratteristiche volumetriche della tipologia;
- ripristino degli elementi formali tipici come la pendenza e andamento delle falde del tetto, parapetti in legno ecc.;

5 Ristrutturazione globale con adeguamento alla tipologia:

Riguarda edifici antichi o recenti che per caratteristiche formali e volumetriche sono in contrasto sia edilizio che urbanistico con la tipologia e l'ambiente; pertanto gli interventi saranno finalizzati ad una riqualificazione edilizia e urbanistica dell'organismo.

L'ampliamento o la riedificazione sono subordinate all'adeguamento tipologico del fabbricato.

Infatti i nuovi impianti dovranno per caratteristiche formali e volumetriche inserirsi in modo organico con l'ambiente circostante riproponendo anche in modo personale "in chiave moderna" i tratteggi tipici dell'edilizia locale.

Qualora l'edificio o l'insieme di edifici rivesta particolare importanza nel tessuto urbano di cui è parte, si rende consigliabile la stesura di elaborati grafici che illustrino in modo chiaro e tridimensionale le caratteristiche del progetto e il suo rapporto fisico e funzionale con il contesto in cui si inserisce.

6 Ristrutturazione rustici rurali:

Riguarda le abitazioni rurali a destinazione mista, ovvero residenziale-agricola ("cèsa" e "mason") e gli edifici rurali ("mason" e "ciasere") che rappresentano manufatti di valore storico testimoniale inscindibili dal contesto urbanistico e paesaggistico.

Considerato che queste strutture, per la rapida evoluzione del settore primario, specialmente nelle zone di montagna, sono tendenzialmente destinate al progressivo abbandono e quindi al degrado, si ritiene fondamentale di proporre il recupero attraverso la ristrutturazione che, mantenendo le volumetrie, formalmente ne vincoli le caratteristiche originali.

Gli interventi potranno pertanto essere effettuati anche attraverso demolizione e ricostruzione purché preventivamente si proceda ad un'attenta e minuziosa lettura delle geometrie, delle particolarità costruttive e dei materiali attraverso approfondite e puntuali rilevazioni dell'esistente corredando il tutto con restituzioni topografiche e fotografiche.

Sarà ammesso il cambiamento della destinazione d'uso per la parte agricola in residenziale.

L'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- ripristino delle strutture murarie e lignee di facciata con materiali analoghi per forma e qualità a quelli originali;
- mantenimento di tutte le caratteristiche volumetriche compresi gli aggetti, l'andamento delle falde del tetto ecc.;
- è consentita la traslazione dei solai fino a 40 cm per tutti i piani a destinazione residenziale che non costituiscono aggetti;
- è consentita la introduzione di nuovi orizzontamenti per la parte agricola ("mason");
- è consentita la ridefinizione interna degli spazi con l'inserimento di servizi igienici, anche aerati artificialmente;
- è consentita la formazione di nuove aperture nelle parti lignee della facciata. In corrispondenza della parte muraria le aperture esistenti potranno essere variate solo in presenza di superfetazioni o comunque, su parere favorevole della Commissione Edilizia, nella misura sufficiente per ottenere superfici di illuminazione e areazione adeguate alle normative igieniche vigenti.

Finiture esterne:

Vanno riproposte conservando e valorizzando gli elementi di pregio. Per i poggiali e i ballatoi vanno riproposti i caratteri del fabbricato originale. Per favorire la solidità e l'isolamento termico della parte in legno ad uso agricolo dei fabbricati sul lato interno è consentita la costruzione di rivestimenti o pareti in muratura. La struttura lignea qualora recuperabile sarà smontata e riposizionata.

Per l'ottenimento della concessione per tali interventi si suggerisce di presentare all'esame della C.E. una o più soluzioni formali preliminari che illustrino l'intervento anche attraverso grafici tridimensionali (prospettive, assonometrie, schizzi, ecc.).

Le presenti normative **non riguardano i rustici di alta montagna** ("tablei da mont") per i quali gli interventi sono normati dall'art. 13.10.

7 Demolizione e ricostruzione:

Riguarda gli edifici e i manufatti (fontane, "forni da pan", ecc.) che, per la loro ubicazione, costituiscono ostacolo alla viabilità esistente o quella di progetto oppure alla realizzazione e alla fruibilità di spazi di pubblico interesse.

Le progettazioni proposte potranno essere redatte:

- al fine di meglio adeguarli alle esigenze della sicurezza in relazione al traffico motorizzato;
- al fine di ricavare aree da destinare a nuova viabilità;
- al fine di ampliare spazi adibiti a standards di pubblico interesse (marciapiedi, porticati, aree a verde attrezzato, ecc.).

E' ammessa la demolizione e ricostruzione degli stessi con eventuali limitate traslazioni da approvarsi dal Sindaco, sentita la C.E.

La progettazione degli interventi dovrà riportare un preciso rilievo dell'esistente, integrato da documentazione fotografica in relazione alla consistenza, ai materiali e alle forme architettoniche esistenti per la loro eventuale riproposta.

8 Demolizione senza ricostruzione:

Riguarda gli edifici che per caratteristiche formali e volumetriche ma soprattutto urbanistiche sono in netto contrasto con la tipologia e l'ambiente e pertanto se ne prevede la demolizione e l'eventuale riutilizzo della cubatura qualora l'edificio da demolire faccia parte di un progetto di ristrutturazione urbanistico edilizio (P.d.R.).

9 Edifici di recente ristrutturazione o di nuova edificazione

Per tali edifici sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione; sono ammesse opere interne che non ne alterino la sagoma, finalizzate a razionalizzare le unità abitative, attraverso accorpamenti o suddivisioni delle stesse, in variante rispetto allo stato di fatto, con conseguenti adeguamenti delle forometrie dei prospetti. Il tutto deve risultare formalmente armonizzato con l'esistente.

10 Ristrutturazione urbanistica con nuova edificazione:

Si riferiscono a porzioni di tessuto urbano e a singoli edifici che, insistendo su area particolarmente significativa nella definizione urbana dell'insediamento, sono interessati da una ridefinizione plani-volumetrica con ampliamenti e/o riedificazione dell'esistente oppure, nel caso di aree inedificate, con una nuova edificazione definita nella cubatura e nell'esatta ubicazione dalle tavole di Piano.

Il Piano individua negli elaborati grafici relativi ai CENTRI STORICI la sagoma limite degli edifici, l'altezza di gronda e conseguentemente la cubatura realizzabile e tutti gli eventuali rapporti fisico-funzionali con il contesto.

I nuovi impianti dovranno inserirsi in modo organico con l'ambiente adeguando la tipologia alle caratteristiche formali architettoniche e volumetriche dell'edilizia di pregio storico-testimoniale riproponendone, anche in chiave moderna, i tratteggi tipici.

Si rende indispensabile per una miglior lettura degli interventi progettuali la stesura di elaborati grafici che illustrino in modo chiaro e tridimensionale le caratteristiche del nuovo impianto e il suo rapporto fisico e funzionale con il contesto.

La progettazione dei nuovi edifici dovrà comunque considerare il riferimento tipologico di Piano adeguando le caratteristiche formali-volumetriche alla natura urbana o rurale dell'impianto.

CARATTERI TIPOLOGICI FONDAMENTALI

- Per zone agricole

Vengono qui descritti i caratteri tipologici fondamentali a cui riferirsi nella progettazione degli interventi edilizi in zone agricole.

Va precisato che i caratteri tipologici di seguito illustrati non costituiscono rigidi indirizzi progettuali e quindi soluzioni architettoniche e tipologiche diverse potranno essere concesse qualora presentino una qualificata interpretazione degli elementi architettonici tradizionali.

I principali elementi di definizione tipologica sono:

- volume semplice non articolato a pianta quadrata o rettangolare. In quest'ultimo caso con l'asse maggiore parallelo all'andamento delle curve di livello;
- è consentita una articolazione volumetrica solo in caso di modesti volumi emergenti limitati ad un solo piano che ripropongano il tradizionale "larin" o il "bow-window";
- tetto a capanna con pendenze comprese tra il 40% e 60%;
- linea di colmo generalmente orientata in senso perpendicolare alle curve di livello e comunque secondo le indicazioni di Piano;
- sporto massimo del tetto di m. 2,00;
- prospetto principale, cioè quello più ampiamente finestrato e decorato posto sotto l'apice del tetto;
- aperture allineate verticalmente e orizzontalmente possibilmente riquadrate in legno o con fasce in rilievo in tinta forte;
- **Nei centri storici**
- sono di norma consentiti solo elementi oscuranti in legno con apertura ad anta, salvo la comprovata necessità di ordine tecnico e di sicurezza di proporre soluzioni alternative: scorrevoli in prossimità di viabilità a confine del fabbricato o avvolgibili per particolari forometrie di edifici a destinazione non residenziale (negli alberghi per esempio: sale da pranzo con ampie superfici finestrate, ecc.);
- è consentito il rivestimento ligneo delle parti aggettanti, dei timpani, di travi e pilastri;
- tinteggiature con tonalità a discrezione e indicazioni della Commissione Edilizia;
- gli abbaini saranno preferibilmente del tipo a timpano con uno sviluppo totale massimo pari al 15% della dimensione della falda del tetto considerata in tutta la lunghezza rispetto al prospetto su cui si affaccia l'abbaino;
- disegno prospettico preferibilmente simmetrico oppure organizzato per fasce verticali.

B

Articolo 6 - Z.T.O. B **Zona Intensiva di completamento**

- | | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 1) | <u>Destinazione d'uso:</u> | vedi art. 4 |
| 2) | <u>Tipologia edilizia:</u> | edificazione a schiera o in linea o a blocco |
| 3) | <u>Densità fondiaria minima</u> | = 1,65 mc/mq |
| 4) | <u>Densità fondiaria massima</u> | = 2,20 mc/mq |
| 5) | <u>Indice massimo di copertura</u> | = 60% |
| 6) | <u>Altezza massima</u> | = 12,00 m |
| 7) | <u>Numero max di piani:</u> | = compatibile con la max altezza |
| 8) | <u>Distanza minima dai confini</u> | = 4,00 m |
| 9) | <u>Distanza minima della strada</u> | = 5,00 m |
- La distanza può essere modificata allorquando sussistano motivazioni che lascino preferire l'allineamento a fronti edilizi esistenti e laddove gli elaborati grafici di P.R.G. diano indicazioni diverse.
- | | | |
|-----|--|----------|
| 10) | <u>Distanza min. tra i fabbricati</u> | = 8,00 m |
| 11) | <u>Le superfici scoperte</u> devono essere destinate a cortile e/o a giardino. | |

Prescrizioni particolari

Sono ammessi interventi di adeguamento funzionale, possibilità di utilizzare soffitte e sottotetti purché dotati dei requisiti di abitabilità come definita nel R.E., sempre che non comportino l'alterazione del profilo altimetrico esistente.

E' consentita la realizzazione di autorimesse isolate o a ridosso del fabbricato principale escluse dalla cubatura, ma incluse nella percentuale di area coperta; se isolate, il distacco minimo dal fabbricato dovrà essere di ml 5,00.

E' ammessa la realizzazione di percorsi pedonali coperti (portici) senza che essi comportino un aumento volumetrico o aumento delle superfici coperte.

Per gli edifici in cui sussista una effettiva carenza dei servizi igienici è ammesso, in eccezione all'indice di densità fondiaria, un ampliamento del volume preesistente al fine di dotare gli alloggi dei requisiti necessari per l'abitabilità. Tale ampliamento può essere concesso per una sola volta e non deve in ogni caso superare la misura del 15% del volume iniziale con un massimo di 50 mc per ogni alloggio; inoltre dovrà avvenire nel rispetto dei materiali e dei colori dell'edificio nonché delle norme di zona inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade.

Zone per l'edilizia economico-popolare

Nell'ambito del P.R.G. è previsto di destinare un'area in località Brenta all'edilizia economico-popolare. Restano valide le caratteristiche e gli indici previsti per la Z.T.O. B con l'eccezione che il piano terra può essere destinato alla residenza.

C1

**Articolo 7 - Z.T.O. C₁
Zona Semiestensiva di completamento**

- | | | |
|-----|---|---|
| 1) | <u>Destinazione d'uso</u> | vedi art. 4 |
| 2) | <u>Tipologia</u> | edifici del tipo a schiera, in linea o a blocco |
| 3) | <u>Densità fondiaria minima</u> | = 1,35 mc/mq |
| 4) | <u>Densità fondiaria massima</u> | = 1,80 mc/mq |
| 5) | <u>Indice massimo di copertura</u> | = 50% |
| 6) | <u>Altezza massima</u> | = 9,50 m |
| 7) | <u>Numero massimo dei piani</u> | = compatibile con la max altezza |
| 8) | <u>Distanza minima dai confini</u> | = 5,00 m |
| 9) | <u>Distanza minima dalla strada</u> | = 5,00 m |
| | La distanza può essere modificata allorquando sussistano motivazioni che lascino preferire l'allineamento a fronti edilizi esistenti e laddove gli elaborati grafici di P.R.G. diano indicazioni diverse. | |
| 10) | <u>Distanza min. tra i fabbricati</u> | = 10,00 ml |
| 11) | <u>Le superfici scoperte</u> devono essere destinate a cortile pavimentato e/o a giardino. | |

Prescrizioni particolari

Per gli edifici in cui sussista una effettiva carenza dei servizi igienici è ammesso, in eccezione all'indice di densità fondiaria, un ampliamento del volume preesistente al fine di dotare gli alloggi dei requisiti necessari per l'abitabilità. Tale ampliamento può essere concesso per una sola volta che non deve in ogni caso superare la misura del 15% del volume iniziale con un massimo di 50 mc per ogni alloggio; inoltre dovrà avvenire nel rispetto dei materiali e dei colori dell'edificio nonché delle norme di zona inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade.

C2

**Articolo 8 - Z.T.O. C₂
Zona Estensiva di espansione**

- | | |
|--|---|
| 1) <u>Destinazione d'uso:</u> | art. 4 |
| 2) <u>Tipologia edilizia:</u> | edifici del tipo a schiera, in linea o a blocco |
| 3) <u>Densità fondiaria minima</u> | = 1,00 mc/mq |
| 4) <u>Densità fondiaria massima</u> | = 1,20 mc/mq |
| 5) <u>Indice massimo di copertura</u> | = 40% |
| 6) <u>Altezza massima</u> | = 8,50 m |
| 7) <u>Numero massimo dei piani</u> | = compatibile con la max altezza |
| 8) <u>Distanza minima dai confini</u> | = 5,00 m |
| 9) <u>Distanza minima dalla strada</u> | = 5,00 m |
| 10) <u>Distanza min. tra i fabbricati</u> | = 10,00 m |
| 11) Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino od orto con alberatura. | |
| 12) <u>Superficie minima del lotto</u> | = 600 mq |

Prescrizioni particolari

Per la zona territoriale omogenea C2-15 e solo per la zona C2-15 i punti di cui sopra devono intendersi variati secondo i dati qui di seguito riportati:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 4) <u>Densità fondiaria massima</u> | = 1,70 mc/mq |
| 6) <u>Altezza massima</u> | = 9,50 m |

Articolo 9 - Zone Produttive alberghiere Norme generali

9.1 Destinazioni d'uso consentite

Nell'ambito di tali zone sono ammesse le costruzioni finalizzate all'esercizio dell'attività ricettiva intesa come attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.

Sono pertanto ammesse strutture organizzate per l'esercizio dell'attività turistica quali:

- alberghi
- hotels
- pensioni
- garnì
- ristoranti
- locande
- residenze turistico-alberghiere

con possibile inserimento all'interno delle costruzioni di:

- eventuali aree commerciali-direzionali al piano terra per una superficie massima al netto di murature pari al 20% della superficie coperta, oltre ad eventuali locali accessori quali magazzini, servizi igienici, ecc. situati ai piani interrati;
- eventuali locali a destinazione residenziale per il titolare dell'attività e/o per il personale di servizio e di custodia secondo i parametri e le prescrizioni appresso indicati.

Restano pertanto escluse le destinazioni ad uso diverso dall'alberghiero, inteso quest'ultimo come esercizio pubblico a gestione unitaria in cui si fornisce, a fronte del pagamento di un determinato "prezzo" servizio di alloggio, di somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi accessori in conformità alle tipologie precisate dalle leggi in materia con particolare riguardo alla L.R. 03.05.1988, n. 24.

9.2 Standards da rispettare

Per l'edificazione subordinata a strumento urbanistico attuativo:

A) Piano di lottizzazione convenzionata per insediamenti di carattere produttivo del tipo ricettivo-alberghiero

Secondo quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 61 del 25.06.1985 debbono essere previste, nell'ambito dell'area del P.d.L., superfici pari al:

- 10% per opere di urbanizzazione primaria;
- 10% per opere di urbanizzazione secondaria.

Qualora il P.d.L. risulti situato in prossimità o nell'ambito di zone già dotate di opere di urbanizzazione secondaria, gli oneri relativi alle stesse possono essere monetizzati.

Spazi per parcheggi

Nell'ambito delle aree adibite a opere di urbanizzazione primaria, almeno il 50% sarà adibito a **standard per i parcheggi pubblici**.

Nel caso dei complessi produttivi alberghieri, gli stessi dovranno essere dotati dei seguenti **standards edilizi** relativi ai parcheggi nella misura prevista dalle vigenti leggi e secondo quanto di seguito specificato:

- a) pari a 1 mq ogni 10 mc di nuova costruzione;
- b) per le volumetrie alberghiere:
 - 2 posti macchina per ogni n. 4 posti letto compresi i posti letto afferenti alle eventuali volumetrie adibite ad alloggio del proprietario, gestore e del personale di servizio;
 - 1 posto macchina per ogni n. 4 posti a sedere previsti per gli spazi ad uso bar-ristorante riservati ai fruitori che non risultano già ospiti della struttura alberghiera.
La superficie teorica assegnata a ciascun fruitore in una sala da pranzo o nel bar si considera pari a 1,2 mq.
- c) negli insediamenti di carattere commerciale, eventualmente compresi nelle strutture alberghiere, la superficie da destinare a servizi non può essere inferiore:
 - nelle zone di espansione, a 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento;
 - nelle zone di completamento, a 0,8 mq/mq di superficie lorda di pavimento,
 con almeno il 50% riservato a parcheggio.

Gli standards edilizi di parcheggio possono essere ricavati all'interno o all'esterno dei fabbricati. Gli standards di cui ai paragrafi a) e b) precedenti **non vanno cumulati**, nel senso che andrà assunto il maggiore tra quanto previsto in a) e in b).

Nelle superfici destinate a parcheggio vanno compresi gli spazi di accesso e le aree di manovra degli autoveicoli.

B) Piano di recupero per insediamenti di carattere produttivo del tipo ricettivo-alberghiero

Le previsioni di standards già prescritti per i Piani di Lottizzazione vanno obbligatoriamente applicate:

- alla quota parte dell'eventuale ampliamento di volumetria che comporta aumento della capacità ricettiva delle strutture esistenti;
- alla volumetria caratterizzata da cambio di destinazione d'uso anche parziale, da residenziale (o altra classificazione), in attività di tipo turistico ricettivo.

Nell'ambito delle aree di pertinenza di edifici situati in zone di completamento o nel caso di ristrutturazioni, qualora non fosse possibile la individuazione dell'area su cui realizzare i predetti parcheggi, per insufficiente area scoperta o a causa della particolare morfologia del terreno, a giudizio del Sindaco, sentita la C.E., la ditta interessata all'ottenimento della concessione, potrà convenzionarsi con l'Amministrazione Comunale per monetizzare parzialmente o totalmente tali aree.

C) Per gli interventi realizzati mediante intervento diretto

Per quanto concerne:

- A) le nuove costruzioni;
- B) le ristrutturazioni che prevedono aumenti di capacità ricettiva;
- C) gli interventi che comportano cambio di destinazione d'uso da residenziale (o altra classificazione) ad attività di tipo turistico ricettivo-alberghiero;

dovranno essere previsti i seguenti standards edilizi di parcheggio nella misura prevista dalle vigenti leggi e secondo quanto di seguito specificato:

- a) pari a 1 mq ogni 10 mc di nuova costruzione;
- b) per le volumetrie alberghiere:
 - 2 posti macchina per ogni n. 4 posti letto compresi i posti letto afferenti alle eventuali volumetrie adibite ad alloggio del proprietario, gestore e del personale di servizio;
 - 1 posto macchina per ogni n. 4 posti a sedere previsti per gli spazi ad uso bar-ristorante riservati ai fruitori che non risultano già ospiti della struttura alberghiera.

La superficie teorica assegnata a ciascun fruitore in una sala da pranzo o nel bar si considera pari a 1,2 mq.

Gli standards edilizi di parcheggio possono essere ricavati all'interno o all'esterno dei fabbricati. Gli standards di cui ai paragrafi a) e b) precedenti **non vanno cumulati**, nel senso che andrà assunto il maggiore tra quanto previsto in a) e in b).

Nelle superfici destinate a parcheggio vanno compresi gli spazi di accesso e le aree di manovra degli autoveicoli.

Questi standards andranno applicati:

- A) alle volumetrie delle nuove costruzioni;
- B) alle volumetrie corrispondenti agli ampliamenti realizzati nel contesto di interventi di ristrutturazione di complessi esistenti;
- C) alle nuove volumetrie di tipo ricettivo-alberghiero che derivano dal cambio di destinazione d'uso di complessi esistenti o di parti di questi.
- D) alle nuove volumetrie di tipo commerciale che derivano dal cambio di destinazione d'uso di complessi esistenti o di parte di questi compresi nell'ambito di strutture alberghiere.

9.3 Prescrizioni particolari

Le volumetrie residenziali all'interno dei singoli complessi turistico-alberghieri ad uso del titolare e del personale di servizio e di custodia sono soggette alle seguenti limitazioni:

- è consentita comunque un'unità abitativa fino a 120 mq lordi
- è consentita una volumetria nel limite massimo del 10% della volumetria urbanistica globale del complesso, e comunque non superiore a 500 mc.

Le finiture delle coperture saranno di massima in tegole color grigio o testa di moro (secondo le indicazioni della C.E.); gli intonaci esterni chiari; i rivestimenti esterni parzialmente perlinati in legno come le ringhiere dei poggioli; eventuali proposte alternative debbono trovare motivate giustificazioni di ordine tecnico-ambientale.

La superficie libera di ogni lotto deve essere curata tramite inerbimento e pavimentazione in conglomerato asphaltico, porfido, pietra o mattonelle cementizie. Le recinzioni di separazione tra i vari lotti dovranno essere di regola realizzati in materiale ligneo e dovranno avere carattere di unitarietà secondo precise prescrizioni della Commissione Edilizia Comunale.

Le parti in calcestruzzo devono, di regola, essere previste rivestite con pietra locale.

D1

**Articolo 10 - Z.T.O. D₁
Produttiva per l'industria alberghiera
di completamento**

L'edificazione si può attuare per intervento diretto o attraverso P.d.R. secondo le indicazioni del P.R.G.

- | | |
|---|--|
| 1) <u>Tipologia edilizia:</u> | edifici a blocco o in linea. |
| 2) <u>Densità fondiaria massima</u> | = 3,00 mc/mq |
| 3) <u>Indice massimo di copertura</u> | = 60% |
| 4) <u>Altezza massima</u> | = 14,00 m
o non superiore all'esistente |
| 5) <u>Numero dei piani</u> | = massimo consentito
in relazione all'altezza max |
| 6) <u>Distanza minima dai confini</u> | = 5,00 m |
| 7) <u>Distanza minima dalla strada</u> | = 5,00 m |
| La distanza può essere modificata allorquando sussistano motivazioni che lascino preferire l'allineamento a fronti edilizi esistenti e laddove gli elaborati grafici di P.R.G. diano indicazioni diverse. | |
| 8) <u>Distanza minima tra i fabbricati</u> | = 10,00 m |

Prescrizioni particolari

Nel calcolo della densità fondiaria massima i vani adibiti a garages o autorimesse che fuoriescono dal terreno per un'altezza non superiore a ml 2,50, finalizzati al rispetto degli standards di parcheggio previsti all'articolo 9 per le zone alberghiere, non costituiscono volumi urbanistici e non concorrono altresì a incrementare l'indice di copertura.

La presente prescrizione nasce dall'esigenza di fornire aree di parcheggio protette a causa delle problematiche connesse con il freddo, la neve ed il gelo che caratterizzano tutto il territorio comunale.

D2

**Articolo 11 - Z.T.O. D₂
Produttiva per l'industria alberghiera
di espansione**

L'edificazione si può attuare per intervento diretto o attraverso P.d.L. secondo le indicazioni del P.R.G.

- | | |
|--|--|
| 1) <u>Tipologia edilizia:</u> | edifici a blocco o in linea. |
| 2) <u>Densità fondiaria massima</u> | = 3,00 mc/mq |
| 3) <u>Indice massimo di copertura</u> | = 50% |
| 4) <u>Altezza massima</u> | = 14,00 m |
| 5) <u>Numero dei piani</u> | = massimo consentito
in relazione all'altezza max |
| 6) <u>Distanza minima dai confini</u> | = 5,00 m |
| 7) <u>Distanza minima dalla strada</u> | = 5,00 m |
| 8) <u>Distanza minima tra i fabbricati</u> | = 10,00 m |

D3

Articolo 12 - Z.T.O. D₃ Zona Artigianale mista

L'edificazione si attua per interventi diretti o attraverso P.d.L., secondo le indicazioni del P.R.G.

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) <u>Tipologia edilizia:</u> | edifici a blocco o in linea |
| 2) <u>Indice massimo di copertura</u> | = 50% |
| 3) <u>Altezza massima</u> | = 9,00 m |
| 4) <u>Distanza minima dai confini</u> | = 5,00 m |
| 5) <u>Distanza minima dalla strada</u> | = 5,00 m |
| 6) <u>Distanza min. tra i fabbricati</u> | = 10,00 m |
| 7) <u>Superficie minima del lotto</u> | = 800 mq. |

Prescrizioni particolari

Destinazione d'uso:

Tali zone sono destinate agli insediamenti di laboratori, di attività artigianali e commerciali, di officine, di autorimesse.
E' ammessa altresì la realizzazione di uffici connessi alle attività di cui sopra e di strutture collettive al servizio della zona.

Volumetrie residenziali:

Sono ammesse le abitazioni per i proprietari (o custodi) costituite da alloggi per una superficie minima di 60 mq lordi per appartamento e per una volumetria massima complessiva di 500 mc..

Le superfici scoperte devono essere sistemate a verde per almeno il 10% della superficie del lotto e a parcheggio in misura di 20 mq. per ogni 5 addetti.

- All'interno di tali zone dovrà essere comunque assicurata una disponibilità di spazi da destinare a standards, tali da rispettare le prescrizioni legislative vigenti relative agli insediamenti di carattere produttivo o commerciale.

La Z.T.O. D₃/5 può essere edificata previa realizzazione delle difese spondali e delle opere di prevenzione valanghe da concordare con il Centro Antivalanghe

Articolo 13 - Zone Agricole Norme generali

13.1 Definizione delle zone agricole

Con le presenti norme si disciplina l'uso del territorio agricolo di cui alla lettera E del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, individuato come tale negli strumenti urbanistici vigenti.

Le zone classificate agricole sono destinate all'esercizio del settore primario nelle sue varie forme (allevamento del bestiame, coltivazione dei fondi, selvicoltura, uso ricreativo del territorio rurale)¹, inteso non solo in senso produttivo, ma anche quale attività determinante per la salvaguardia del sistema ambientale e per il mantenimento del paesaggio rurale.

13.2 Caratteristiche tipologiche per gli interventi edilizi

Le nuove costruzioni devono rispettare le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale.

13.3 Criteri per l'edificazione - Case di abitazione

Come previsto dall'art. 3 della L.R. 24/85, la richiesta di ampliamento e di nuove costruzioni agricole dovrà essere corredata da una relazione che dimostri la congruità delle dimensioni dei fabbricati, della loro superficie, sia rispetto le dimensioni dei fondi rustici, (in proprietà e/o in affitto), che dell'azienda nel suo insieme; alla richiesta si allegnerà la descrizione dei programmi produttivi aziendali per il medio e lungo periodo.

L'edificazione di case d'abitazione nelle zone agricole è concessa alle seguenti condizioni:

- a) in funzione della conduzione del fondo;
- b) in funzione delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo;
- c) venga istituito un vincolo di non edificabilità sul fondo rustico di pertinenza dell'edificio richiesto (art. 8 L.R. 24/85);
- d) venga istituito un vincolo di destinazione d'uso *dei fabbricati, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico* per assicurare nel tempo la funzionalità della costruzione all'attività agricola; *inoltre le case di abitazione costituiscono o vengono a costituire un unico aggregato abitativo.*
- e) il fondo rustico presenti, in rapporto alle colture, *le seguenti superfici minime con i seguenti indici di densità edilizia:*

1. di 60 ha con la cubatura massima di 10 mc/ha per terreni a bosco ceduo> canneto e pascolo cespugliato;
2. di 40 ha con la cubatura massima di 15 m³/ha per i terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborati e castagneto;
3. di 30 ha con la cubatura massima di 20 mc/ha per i terreni a castagneto da frutto e pioppeto specializzato;
4. di 6 ha con la cubatura massima di 100 m³/ha per i terreni a seminativo, seminativo arborato, seminativo irriguo, prato, prato arborato, prato irriguo, prato irriguo arborato, prato a marcita;
5. di 2 ha con la cubatura massima di 300 mc/ha per i terreni con coltura speditizzata a vigneto, frutteto, celseto, oliveto;
6. di 1 ha con la cubatura massima di 600 m³/ha per i terreni a orto, orto irriguo, vivaio, serre e floricoltura intensiva.

Le superfici minime, di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. della precedente lettera e) possono essere ridotte nella misura massima della metà sulla base di un piano aziendale approvato secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 6 giugno 1983, n. 29.

Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale, la superficie minima per l'edificabilità è quella derivante dalla somma delle superfici dei singoli terreni, quando questa somma consenta, in rapporto alla coltura praticata e ai parametri stabiliti nel primo comma, un'edificazione non inferiore a un volume di 600 mc. Il volume della nuova costruzione a destinazione abitativa è calcolato in base ai parametri del presente articolo.

L'altezza massima dell'edificio si intende di m. 6,50. Per estensioni inferiori ad un ettaro l'indice di densità fondiaria è pari a 0,06 m³/m²;

- f) le distanze degli edifici dalle strade comunali o vicinali siano almeno pari a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
- g) le distanze tra i fabbricati siano pari ad almeno 10,00 m.

Debbono inoltre sussistere le altre condizioni definite dalla legge: in particolare nella casa d'abitazione dovrà essere garantita la residenza di una famiglia rurale.

Le condizioni dovranno essere documentate dal richiedente mediante la presentazione di un atto di impegno ad assumere la residenza nella casa da costruire e di una dichiarazione rilasciata dal Servizio Contributi Agricoli Unificati (S.C.A.U.), attestante che almeno uno dei componenti la famiglia rurale risulti regolarmente iscritto al servizio stesso.

Salvo che per le zone individuate con la dicitura E3/1.S oltre i 1.300 metri d'altitudine in zona agricola è vietata qualsiasi costruzione, fatta eccezione per gli impianti tecnologici di uso o interesse collettivo, i rifugi alpini aperti al pubblico, le malghe, nonché le abitazioni funzionali alla loro conduzione.

La classifica della qualità colturale ai sensi del punto e) precedente riguardanti l'intero fondo rustico del richiedente è quella risultante dal certificato catastale, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale, da presentare all'atto della richiesta di concessione edilizia. Qualora siano state introdotte modifiche alla qualità delle colture è presentata la certificazione dell'ispettorato provinciale dell'Agricoltura e copia della richiesta di revisione formulata all'UTE almeno un anno prima.

Le aree ricadenti in zona agricola con qualità di coltura non prevista nel precedente punto e) sono inedificabili salvo per quanto riguarda gli impianti tecnologici di uso o interesse collettivo, i rifugi alpini aperti al pubblico, le malghe nonché le abitazioni funzionali alla loro conduzione.

13.4 Edificabilità nelle aree connesse con un fondo rustico in presenza di preesistenze

L'ampliamento o l'edificazione di una casa ad uso residenza nelle aree agricole connesse con un fondo rustico (come definito nell'art. 2 della L.R. 24/85) in presenza di preesistenze è normata dall'art. 5 della L.R. 24/85.

Soggetti abilitati ad ottenere la concessione sono quelli indicati all'ultimo comma dell'art. 13.3 precedente.

13.5 Edificazione di annessi rustici

Gli annessi rustici sono definiti nell'art. 2 della legge 24/85. La loro costruzione è ammessa e normata come previsto dall'art. 6 della stessa legge.

In particolare l'annesso rustico deve costituire una pertinenza del fondo rustico, essere connesso con l'esercizio su di esso di un'attività agricola e soddisfare a un collegamento funzionale con il fondo stesso; ciò dovrà risultare da una relazione agronomica, firmata da un tecnico competente che dovrà essere allegata al progetto.

13.6 Edificazione allevamenti zootecnici-intensivi

Gli allevamenti zootecnici-intensivi sono definiti nell'art. 2 della L.R. 24/85.

I fabbricati connessi con tali allevamenti sono normati come previsto dall'art. 6 della legge sopracitata.

In particolare i soggetti abilitati ad ottenere la concessione sono quelli indicati all'ultimo comma dell'art. 13.3 precedente.

13.7 Soggetti abilitati ad edificare

Sono soggetti atti a ottenere la concessione ad edificare:

- a) **l'imprenditore agricolo come definito dall'art. 2135 del C.C.** cioè "chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".

La condizione di imprenditore agricolo deve essere riconosciuta, tramite documento dell'ispettorato Provinciale per l'Agricoltura che dovrà essere allegato al progetto. Oltre a ciò deve essere allegato l'atto d'impegno del richiedente (residenza) e la dichiarazione S.C.A.U. (famiglia rurale);

- b) l'imprenditore agricolo a titolo principale come definito dall'art. 8 L.R. 69/78** cioè "... colui che, avendo l'azienda ubicata per la maggior parte in territorio montano o in zone svantaggiate, dedica almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo all'attività agricola e che da questa trae almeno il 50% del reddito globale di lavoro ..." Le condizioni di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere documentata da apposito certificato rilasciato dall'ispettorato Provinciale per l'Agricoltura, da allegarsi al progetto.

13.8 Deroghe alle norme relative agli annessi rustici e agli allevamenti zootecnici intensivi

Per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici-intensivi, quando questi rientrano nelle zone territoriali omogenee "A" e "B" e costituiscono insediamento rurale nelle frazioni di antica origine, relativamente alle distanze dalle strade e dai confini potranno essere ammesse deroghe alle norme previste dalla L.R. 24/85.

13.9 Richiami alla L.R. 24/85

I richiami alla L.R. 24/85 si devono intendere estesi anche agli eventuali aggiornamenti e modifiche della stessa legge.

13.10 Particolari prescrizioni per i rustici di alta montagna

Per i "**tablei da mont**" e le "**ciasote**", tipiche costruzioni costituite da elementare struttura lignea a ritti e travi, con delimitazione perimetrale in tavolame, con zoccolatura in muratura in pietra comprendente al massimo due piani, legate alla pratica della fienagione in montagna per l'immagazzinamento del fieno ("**tablei**") e per il ricovero e i pasti diurni degli addetti ("**ciasote**") in fase di progressivo abbandono e spesso inutilizzate, sono ammessi il ricupero mediante sostituzione di parti ammalorate usando lo stesso tipo di materiale (legno e pietra). Per la copertura sono comunque ammesse le scandole lignee o in alternativa la lamiera tinteggiata con color "testa di moro". Qualora questi manufatti denuncino un precario stato di stabilità, è prevista anche la demolizione e la ricostruzione nel rispetto dei sistemi costruttivi e delle volumetrie originali.

Per le "**ciasote**" si ammette l'apertura di fori provvisti di scuri ad anta in legno del tipo usato per la "**ciasota**" quando quest'ultima è costruita in muratura ed è parte integrante del "**table**".

La destinazione d'uso deve comunque rimanere invariata.

Per tali interventi al richiedente la concessione non è richiesta la qualifica di imprenditore agricolo di cui al precedente articolo 13.7.

Gli interventi per le "**ciasote**" proposti attraverso la demolizione e successiva ricostruzione dovranno essere, in fase di richiesta, supportati oltre che da documentazione fotografica, anche da dettagliati elaborati progettuali completi di indicazioni sulle misure e sulle quote.

13.11 Zone agricole comprese nelle zone di demanio sciistico

Vale quanto riportato nello specifico articolo 31.

13.12 Suddivisione delle zone agricole

Sulla base delle disposizione di cui all'art. 11 della Legge regionale 24/85 il territorio agricolo del Comune è stato ripartito nelle seguenti sottozone, così come indicato negli allegati grafici del P.R.G.:

E1.1 SOTTOZONA ALPINA

Area qualificata da particolare valenza naturalistica, paesaggistica ed ambientale.

E1.2 SOTTOZONA FORESTALE

Boschi di proprietà comunale in cui la funzione produttiva è espletabile contemporaneamente a quella di protezione del suolo e di mantenimento della stabilità dell'ecosistema.

E1.3 SOTTOZONA FORESTALE DI PROTEZIONE

Boschi di proprietà comunale in cui la funzione di tutela paesaggistica e di protezione idrogeologica dei versanti è preminente sulle altre.

E1.4 SOTTOZONA SILVO-PASTORALE

Superfici boscate di origine naturale o artificiale inframmezzate a prati incolti e praterie arborate.

E1.5 SOTTOZONA PASTORALE E DELLE PRATERIE

Superfici riservate alla produzione foraggera, e particolarmente idonee al pascolamento, con presenza o potenzialità di strutture malghive.

E1.6 SOTTOZONA AGRICOLA DI MONTE

Superfici distanti dai centri abitati un tempo sfalciate per uso foraggero.

E3.1 SOTTOZONA AGRICOLA TIPICA

Prati, segativi, ex seminativi circostanti gli abitati.

E3.2 SOTTOZONA AGRICOLA DI TRANSIZIONE

Si differenzia dalla precedente in relazione ai vincoli su eventuali rimboschimenti.

E1/1

**Articolo 14 - Z.T.O. E
Zona Agricola
Sottozona Alpina**

Descrizione

Area qualificata dalla particolare valenza naturalistica, paesaggistica ed ambientale. Comprende rocce, greti, depositi di versante e praterie alpine, posti sui versanti montuosi, al di sopra del limite della vegetazione arborea.

Destinazione d'uso

La zona è destinata agli usi turistico, ricreativo, sportivo e didattico da svolgere secondo modalità che garantiscono:

- la conservazione dei processi ecologici essenziali e difesa degli ecosistemi;
- la salvaguardia delle diversità genetiche presenti;
- la tutela delle caratteristiche naturali quali i sistemi geologici, paleontologici, biogenetici.

Edificazione

E' ammessa la costruzione di bivacchi fissi aperti al pubblico al fine di assicurare ai turisti luoghi di ricovero necessari. Va inteso che:

- ciascun bivacco dovrà essere localizzato in zona ritenuta idonea per la vicinanza di boschi, cime o itinerari importanti o per altri motivi che garantiscano la funzionalità dell'ubicazione;
- la località prescelta deve essere priva di fabbricati di appoggio turistico-sportivo, raggiungibili a piedi nel tempo di un'ora;
- la costruzione potrà avere un volume massimo pari a 200 mc e 1 solo piano completamente o parzialmente fuori terra.

Per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione senza aumento di volume, nonché, fatti salvi gli edifici di cui all'art. 10 della L.R. 24/85, e quelli comunque soggetti a vincolo monumentale e paesaggistico, la demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità mantenendone i volumi, la forma e adottando nella ricostruzione gli stessi materiali antichi.

Per i rustici di alta montagna vale quanto prescritto nell'articolo 13, al punto 13.10 delle presenti norme.

Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso per gli edifici eventualmente esistenti.

Altri interventi

A servizio dei bivacchi è ammessa la realizzazione di teleferiche, la cui localizzazione dovrà essere il meno evidente possibile.

Per salvaguardare la pubblica incolumità può essere modificato il regime delle acque con opere di sistemazione idraulica; si possono inoltre realizzare sistemi paravalanghe e infrastrutture per la prevenzione e lotta agli incendi.

E' consentita la costruzione di sentieri turistici a scopo escursionistico ed il ripristino di quelli esistenti compresa l'eventuale segnaletica.

Prescrizioni particolari

Compatibilmente con le finalità della zona, nella stessa zona devono essere perseguiti i seguenti obiettivi:

- recupero delle aree di interesse ambientale ad uso pubblico per qualificarle sotto l'aspetto della fruizione sociale e culturale;
- equilibrata organizzazione dei flussi delle utenze onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione, incompatibile con la difesa dell'ambiente;
- fruizione integrata e complementare degli elementi naturali e storici del territorio, delle attività del tempo libero e di quelle sociali e culturali delle comunità locali.

Per conseguire gli obiettivi sopra indicati sono promossi interventi di adeguamento, ripristino e nuovo tracciamento di itinerari escursionistici; viene curata una adeguata segnaletica, informazione e divulgazione per l'utilizzo degli stessi e per la conoscenza degli ambienti attraversati.

Per salvaguardare l'integrità estetico-paesaggistica del comprensorio, ogni intervento dovrà prevedere adeguati lavori di ripristino ambientale con la realizzazione di schermi vegetali per il mascheramento delle opere; a tale scopo si dovranno utilizzare solo specie in sintonia con la vegetazione del luogo.

E1/2

Articolo 15 - Z.T.O. E
Zona Agricola
Sottozona Forestale

Descrizione

Comprende formazioni boscate di proprietà comunale in cui la funzione produttiva è definita dai piani di riassetto forestale, di cui all' art. 23 della L.R. 52 del 13/9/1978.

Destinazione d'uso

Per le proprie caratteristiche selvicolturali i popolamenti forestali di questa zona sono destinati alla produzione legnosa compatibilmente con l'espletamento delle altre funzioni che il bosco soddisfa (estetica, paesaggistica, ecologica, ambientale, ricreativa, protettiva, igienica).

Edificazione

E' ammessa la realizzazione di manufatti in legno o pietra viva che devono avere un'altezza non superiore a ml. 4.50 misurata al colmo.

Detti manufatti sono finalizzati per la sosta del personale di custodia o la permanenza temporanea di quello impegnato nelle lavorazioni boschive e il limite massimo della volumetria è pari a mc. 150.

Per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione senza aumento di volume, nonché, fatti salvi gli edifici di cui all'art. 10 della L.R. 24/85, e quelli comunque soggetti a vincolo monumentale e paesaggistico, la demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità mantenendone i volumi, la forma e adottando nella ricostruzione gli stessi materiali antichi.

Per i rustici di alta montagna vale quanto prescritto nell'articolo 13, al punto 13.10 delle presenti norme.

Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso per gli edifici esistenti.

Altri interventi

Possono inoltre essere poste in opera attrezzature, impianti, depositi per la cura del bosco e per la lavorazione e trasporto del legname.

E' consentita la costruzione di strade e piste di servizio al bosco, nonché l'adeguamento della esistente rete di penetrazione.

Gli interventi in merito saranno realizzati, previa approvazione da parte degli organi competenti, sulla base di progetti che tengano in debito conto gli aspetti di inserimento delle opere nell'ambiente oltre che le ragioni tecniche ed economiche che le giustificano.

Prescrizioni particolari

E' promossa la selvicoltura su basi naturalistiche al fine del miglioramento dei parametri di provvigione, struttura, composizione arborea e rinnovazione.

Il bosco comunale è gestito in base a specifico piano economico di riassetto forestale secondo quanto previsto dall'art. 23 L.R. 52/78 e secondo le modalità espresse dalle direttive e norme di pianificazione forestale, approvate dal Cons. Reg. con provv. 1066 del 21.04.1980.

E1/3

Articolo 16 - Z.T.O. E
Zona Agricola
Sottozona Forestale di protezione

Descrizione

Comprende formazioni forestali le cui funzioni di protezione idrogeologica, paesaggistica ed ambientale sia per posizione che per caratteristiche dei popolamenti, sono preminenti rispetto al ruolo produttivo.

Destinazione d'uso

La destinazione d'uso precipua in questa zona consiste nella protezione idrogeologica, tutela paesaggistica ed ambientale.

Edificazione

La zona è inedificabile.

Per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione senza aumento di volume, nonché, fatti salvi gli edifici di cui all'art. 10 della L.R. 24/85, e quelli comunque soggetti a vincolo monumentale e paesaggistico, la demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità mantenendone i volumi, la forma e adottando nella ricostruzione gli stessi materiali antichi.

Per i rustici di alta montagna vale quanto prescritto nell'articolo 13, al punto 13.10.

Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso per gli edifici eventualmente esistenti.

Altri interventi

In questa zona è ammessa la sola gestione del bosco in base a specifico piano economico di riassetto forestale secondo quanto previsto dall'art. 23 della L.R. 52/78 e secondo le modalità espresse dalle direttive e norme di pianificazione forestale.

E' consentita la costruzione di sentieri turistici a scopo escursionistico e ripristino di quelli esistenti compresa l'eventuale segnaletica.

Prescrizioni particolari

Come indirizzo generale, i soprassuoli vanno lasciati all'evoluzione spontanea.

Le utilizzazioni forestali sono di norma bandite fatto salvo quanto prescritto nel piano di riassetto forestale per motivi colturali e fitosanitari.

E1/4

Articolo 17 - Z.T.O. E
Zona Agricola
Sottozona Silvo-pastorale

Descrizione

Comprende superfici di proprietà privata interessate da formazioni boscate - di origine naturale o artificiale - più o meno evolute, inframmezzate a prati abbandonati o sporadicamente sottoposti, per piccole aree, a sfalcio colturale.

Destinazione d'uso

La zona per le varie caratteristiche clivometriche, produttive ed anche di accessibilità si presta ad utilizzazioni diverse:

- forestale nei tratti più pendenti, di modesta produttività, raggiungibili con difficoltà e potenzialmente soggetti, per l'acclività o la natura del substrato geologico, a fenomeni erosivi;
- agronomica (foraggicola) nelle parti pianeggianti, facilmente accessibili e più fertili.

Le superfici destinate all'uno o all'altro uso del suolo sono spesso interconnesse.

Edificazione

La zona è inedificabile.

Per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione senza aumento di volume, nonché, fatti salvi gli edifici di cui all'art. 10 della L.R. 24/85, e quelli comunque soggetti a vincolo monumentale e paesaggistico, la demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità mantenendone i volumi, la forma e adottando nella ricostruzione gli stessi materiali antichi.

Per i rustici di alta montagna vale quanto prescritto nell'articolo 13, al punto 13.10.

Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso per gli edifici eventualmente esistenti.

Altri interventi

E' consentita la costruzione di strade e piste al servizio dei prati e del bosco, nonché la stabilizzazione e sistemazione dell'esistente sistema viario.

Tali interventi possono essere effettuati, previa approvazione degli organi competenti, sulla base di progetti che valuteranno il migliore inserimento nell'ambiente delle opere in questione, nonché la loro convenienza sotto il profilo tecnico-economico.

Le strade silvo-pastorali devono essere di modeste dimensioni, con riferimento alla larghezza della strada.

La rilevanza dell'impatto (cioè della visualizzazione) è direttamente proporzionale alla ripidità del versante ed inversamente proporzionale al grado di copertura arborea.

E' promossa la selvicoltura con finalità economico-colturali.

E' ammesso il rimboschimento artificiale di superfici prative abbandonate.

E' consentito il recupero agricolo di aree marginali, quando in queste non siano già insediate, naturalmente o artificialmente, fasi arbustive o arboree.

Prescrizioni particolari

Le utilizzazioni forestali sono soggette al benessere dell'Autorità Forestale (martellata) secondo le vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale per i boschi sottoposti a vincolo idrogeologico in base all'art. 5 della L.R. 52/78.

E' favorito, anche se non obbligatorio, l'accorpamento funzionale o il coordinamento di superfici della estensione minima di ha. 200 per l'applicazione di "piani di assestamento della piccola proprietà forestale" di cui al provvedimento n. 5326 del 5/8/1988 della Giunta Regionale del Veneto.

E1/5

**Articolo 18 - Z.T.O. E
Zona Agricola
Sottozona Pastorale e delle praterie**

Descrizione

Comprende malghe e pascoli di proprietà prevalentemente pubblica riservate alla produzione di foraggiere per pascolo.

Destinazione d'uso

In tali zone sono predominanti l'esercizio del pascolo e compatibilmente a questo le attività malghive, agrituristiche, ricreative e comunque legate alla valorizzazione dell'ambiente naturale.

Edificazione

E' ammessa l'edificazione di centri malghivi sia nuovi che in sostituzione o ampliamento degli esistenti non più funzionali alla gestione del pascolo, con eventuale demolizione e ricostruzione, adeguata alle moderne esigenze, degli stessi, nei limiti riportati nel comma seguente.

Per le costruzioni di nuove malghe, per la lavorazione dei prodotti e la loro vendita, per l'abitazione del personale di custodia e per la gestione della malga è ammessa una cubatura massima di 1000 mc. su due piani. Per il ricovero e la gestione del bestiame non sono prioritariamente stabiliti indici stereometrici. La consistenza dell'edificato sarà determinata in funzione del tipo di allevamento proposto (bovini, ovini, caprini). Il progetto dovrà essere accompagnato da un'accurata relazione agronomico-economica a firma di un tecnico specializzato.

Per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione senza aumento di volume, nonché, fatti salvi gli edifici di cui all'art. 10 della L.R. 24/85, e quelli comunque soggetti a vincolo monumentale e paesaggistico, la demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità mantenendone i volumi, la forma e adottando nella ricostruzione gli stessi materiali antichi.

Per i rustici di alta montagna vale quanto prescritto nell'articolo 13, al punto 13.10.

Altri interventi

Si consente la possibilità di realizzare recinti mobili e fissi per il pascolo turnato sia di bovini che ovini.

Per rendere più economica la gestione del pascolo è consentita la costruzione di strade e piste di servizio, nonché l'adeguamento della esistente rete di penetrazione.

Gli interventi in merito saranno realizzati, previa approvazione da parte degli organi competenti, sulla base di progetti che tengano in debito conto gli aspetti di inserimento delle opere nell'ambiente oltre che le ragioni tecniche ed economiche che le giustificano.

Su tutte le superfici in cui si è resa necessaria l'asportazione degli orizzonti superficiali del terreno dove sono stati effettuati riporti di materiale arido, non direttamente interessate dalle opere d'arte stradali e che quindi rimangono scoperte, dovrà essere riportata un'equa quantità di terreno organico, e si dovrà procedere al ripristino ambientale non oltre il periodo vegetativo successivo a quello in cui sono state terminate le opere stradali; siano inoltre realizzati raccordi dolci tra sterri, riporti ed il terreno naturale, assimilabili agli andamenti del terreno circostante.

Prescrizioni particolari

Il pascolamento del bestiame dovrà essere eseguito razionalmente ed in conformità di un disciplinare tecnico-economico redatto sulla base di quanto indicato dalle prescrizioni di massima e polizia forestale.

In particolare per il miglioramento della produzione foraggera e tutela del cotico, nell'ambito del piano economico dei beni silvo-pastorali si dovranno specificare gli interventi da adottare (concimazione, drenaggi, ecc.).

In accordo con gli attuali interventi comunitari, si incentiva l'utilizzo non intensivo del pascolo (al massimo 1 UBA/HA) e solo la concimazione organica effettuata attraverso le letamazioni. Per particolari prove sperimentali vengono ammessi anche concimi minerali.

E1/6

Articolo 19 - Z.T.O. E
Zona Agricola
Sottozona Agricola di monte

Descrizione

E' la zona dove esistono praterie di proprietà prevalentemente privata, di solito al di sopra del limite del bosco, un tempo sottoposte a sfalcio (prati di monte). Gran parte dell'uso segativo è stato abbandonato, mentre in alcuni casi vi è l'utilizzo a pascolo. In tale area è presente un numero elevato di edifici rurali a struttura prevalentemente lignea, destinati a deposito temporaneo di fieno ("tablei" e "ciasote").

Destinazione d'uso

E' auspicato dove possibile lo sfalcio tradizionale dei prati. E' consentito l'esercizio del pascolo anche ad eventuale integrazione della sottozona pastorale.

Edificazione

La zona è inedificabile salvo quanto riportato ai commi seguenti.

Per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione senza aumento di volume, nonché, fatti salvi gli edifici di cui all'art. 10 della L.R. 24/85, e quelli comunque soggetti a vincolo monumentale e paesaggistico, la demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità mantenendone i volumi, la forma e adottando nella ricostruzione gli stessi materiali antichi.

Per manufatti di proprietà comunale, qualora sussistano ragioni comprovate della necessità di spostare il manufatto o di ampliando in ragione di motivazioni esclusivamente legate alla conduzione del fondo, tale concessione è data previo parere favorevole della C.E. comunale.

Altri interventi e prescrizioni particolari

È ammessa la possibilità di realizzare recinti mobili o fissi destinati esclusivamente alla razionalizzazione del sistema pascolivo.

Per quanto concerne la costruzione di strade e piste di servizio, vale quanto riportato nell'articolo 18 precedente.

Norme Transitorie

Non sono ammesse nuove edificazioni sia residenziali che per annessi rustici, fino a quando non sarà approvata un'apposita variante finalizzata a recepire i limiti d'intervento

E3/1**E3/1.S**

**Articolo 20 - Z.T.O. E
Zona Agricola
Sottozona Agricola Tipica**

Descrizione

Comprende le superfici che, pur caratterizzate da elevato frazionamento fondiario, dalla combinazione delle qualità pedologiche, climatiche e morfologiche o perché dotate di investimenti fondiari che ne facilitano la lavorabilità, risultano nell'ambito del Comune le più favorevoli allo svolgimento dell'attività agricola.

Destinazione d'uso

E' preminente l'utilizzo agricolo.

Edificazione

Esclusivamente nelle zone E3/1.S è ammessa la costruzione di annessi rustici e di allevamenti zootecnici intensivi secondo quanto normato nell'articolo 13 delle presenti norme e secondo le direttive della L.R. 24/85.

Per le caratteristiche altimetriche del territorio comunale si individuano due zone classificate come E3/1.S e distinte con i numeri 1 e 2, ben visibili sulla cartografia di piano e comunque riportate alle pagine seguenti per le quali si devono intendere vevoli tutte le indicazioni di cui alla L.R. 24/85 come richiamate anche all'articolo 13.3 delle presenti N.T.A. come modificato dalla Variante sulle zone agricole.

Per dette zone E3/1.S la distanza dalle strade che deve essere osservata nel realizzare un manufatto a carattere residenziale non può risultare inferiore a 10 metri.

È inoltre ammessa qualsiasi attrezzatura, quali fienili, silos, magazzini, depositi funzionali allo svolgimento della attività agricola.

Sono ammesse nuove costruzioni adottando i criteri per l'edificazione riportati nell'articolo 13 al punto 13.3 delle presenti norme

Per le costruzioni esistenti ricadenti nelle zone E3/1 sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, anche mediante demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità, con aumento di volume fino ad un volume massimo di 800 mc. comprensivi del volume esistente, elevati a 1200 mc. per edifici ad uso agriturismo, fatti salvi gli edifici di cui all'art. 10 della L.R. 24/85, e quelli comunque soggetti a vincolo monumentale e paesaggistico per i quali non è ammessa la demolizione e la ricostruzione.

Prescrizioni particolari

I prati costituiscono la componente essenziale dell'assetto del paesaggio e a tal fine vanno salvaguardati, favorendo le operazioni necessarie per il loro mantenimento.

A tale scopo, per le superfici prative abbandonate da più di due stagioni vegetative e poste in prossimità degli abitati, per ragioni di pubblica sicurezza (prevenzione dagli incendi). Il Sindaco ha la facoltà di obbligare i proprietari allo sfalcio. In caso di inadempienza il Sindaco stesso potrà incaricare persona diversa dal proprietario dello sfalcio del cotico, eventualmente addebitandone il costo al proprietario del fondo stesso.

Non si deve cambiare l'attuale uso del suolo da prato o seminativo a bosco attraverso l'impianto artificiale; nel caso di abusivo cambio d'uso del suolo, in assenza di uno specifico progetto approvato, il Sindaco ha la facoltà di far ripristinare la precedente coltura.

Non si pongono limiti, al di fuori di quelli del Codice Civile, all'impianto di specie arboree fruttifere o a duplice attitudine (frutti e legname).

Si consente la possibilità di realizzare recinti mobili e fissi per il pascolo turnato sia di bovini che di ovini.

Gli spazi circostanti la residenza o i ricoveri per il bestiame devono rispettare nel loro aspetto i valori del paesaggio.

Per la zona E3/1.S situata in Arabba è prescritta una verifica geologica di dettaglio sulla base di un progetto preliminare che stabilisca la fattibilità o meno dell'intervento all'interno dell'area.

Per la zona E3/1.S situata in località Corte ogni intervento edificatorio è subordinato alla verifica geologica e geotecnica previste dal D.M. 11.03.1998 specie per quanto riguarda la stabilità dei terreni sovrastanti ed eventuali cadute massi.

E3/2

**Articolo 21 - Z.T.O. E
Zona Agricola
Sottozona Agricola di Transizione**

Descrizione

Rispetto alla sottozona precedente, sono ammessi, benché non incoraggiati, limitati rimboschimenti in fondi abbandonati, mediante specie arboree adatte alle condizioni stazionali.

E' comunque una scelta tollerata solo in mancanza di concreta possibilità di ripristinare attività agricole.

Destinazione d'uso

E' preminente l'utilizzo agricolo.

Edificazione

Sono ammessi gli interventi urbanistici ed edilizi già indicati nell'articolo 20 precedente come modificato dalla Variante delle zone agricole.

Prescrizioni particolari

Il rimboschimento è disincentivato, ma non è possibile proibirlo per la vicinanza con analoghi impianti già fatti o per insediamento naturale di fasi arboreo-arbustive. Tuttavia la distanza dell'impianto dai limitrofi confini non dovrà essere inferiore a 20 metri in maniera che la incidenza della chioma non pregiudichi le colture del vicino. Dato lo spezzettamento fondiario, questa prescrizione è sufficiente a scoraggiare impianti individuali in grado di alterare il paesaggio.

Gli impianti artificiali, sono però reversibili, nel senso che, terminato il ciclo produttivo (turno) si può anche procedere allo smaltimento di tutto il soprassuolo, onde ripristinare l'uso agricolo.

Si consente la possibilità di realizzare recinti mobili e fissi per il pascolo turnato sia di bovini che di ovini.



Articolo 22 - Z.T.O. E Zona Verde Privato Vincolato

- 1) **Destinazione d'uso:** tali zone sono destinate al mantenimento delle colture orticole ed agricole in atto.

L'edificazione non è consentita salvo la costruzione di eventuali strutture rurali in legno, con la sola parte fondazionale in muratura, di modeste dimensioni connesse all'attività agricola svolta.

Non sono consentiti i box in lamiera.

L'edificazione dovrà essere contenuta nelle misure planimetriche massime di 2,50 x 4,50 ml.

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 2) | <u>Altezza massima</u> | = 3,00 m |
| 3) | <u>Numero massimo dei piani</u> | = 1 |
| 4) | <u>Distanza minima dai confini</u> | = 3,00 m o in aderenza |
| 5) | <u>Distanza minima tra i fabbricati</u> | = 6,00 m |
| 6) | <u>Distanza minima dalla strada:</u> | = vedi art. 38 |

Prescrizioni particolari:

- eventuali mutamenti del verde saranno da eseguirsi solo in caso di stretto bisogno e dovranno essere utilizzati con particolare rispetto dei valori ambientali previa autorizzazione del Sindaco;
- per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di cui all'art. 31 lettere a) b) c) d) della legge 457/78 purché non sia aumentato il loro volume e non in contrasto con le presenti norme.



Articolo 23 - Z.T.O. F Zona per l'Istruzione

La fabbricazione dovrà rispettare le vigenti leggi in materia di edilizia scolastica ed è inoltre soggetta alle seguenti norme:

- 1) Tipologia edilizia: edifici a blocco
- 2) Densità fondiaria massima = 3,00 mc/mq
- 3) Indice di copertura territoriale = 60%
- 4) Altezza massima: commisurata alle singole esigenze
- 5) Distanza minima dai confini = 5,00 m
- 6) Distanza minima dal ciglio strada = vedi art. 38
- 7) Distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m
- 8) Le superfici scoperte sono destinate a giardino, cortile, parcheggio, o adatte alle pratiche sportive.

Prescrizioni particolari

Destinazione d'uso

In dette zone sono ammessi soltanto i fabbricati e le attrezzature scolastiche (asilo di infanzia, scuola materna, elementare e media, scuola superiore, altri edifici didattici, come palestre, ecc.), compresa l'eventuale abitazione del personale di custodia.

Articolo 24 - Zone per attrezzature pubbliche e di interesse comune F Norme generali

Le zone per servizi ed attrezzature indicate nelle tavole di Piano sono destinate alla realizzazione di opere e di servizi pubblici o di pubblico interesse classificabili come standards urbanistici ai sensi della vigente legislazione regionale e nazionale. Le singole strutture sono qui di seguito elencate con il numero che le caratterizza sulle tavole 13.3.1÷13.3.13 di P.R.G. (1:2000).

a) Istituzioni religiose

- 9 - Chiese
- 10 - Canoniche

b) Istituzioni culturali e associative

- 14 - Museo
- 15 - Biblioteca
- 16 - Centro culturale
- 17 - Centro sociale
- 18 - Sale riunioni, mostre, ecc.

c) Istituzioni per lo svago e spettacolo, ecc.

- 23 - Sala manifestazioni

d) Istituzioni assistenziali

- 27 - Casa per anziani

e) Istituzioni sanitarie

- 30 - Farmacia
- 32 - Centro sanitario poliambulatoriale

f) Servizi amministrativi

- 37 - Municipio
- 39 - Uffici pubblici in genere
- 40 - Banche, sportelli bancari

g) Servizi di pubblica sicurezza

- 43 - Carabinieri
- 45 - Vigili del Fuoco

- 46 - Caserme
- 49 - Guardia Forestale

h) Servizi telecomunicazioni

- 52 - Ufficio postale
- 53 - Telefono pubblico
- 54 - Impianti telefonici
- 55 - Radio e televisione

i) Servizi commerciali

- 58 - Centro vendita o supermarket
- 59 - Mercato
- 60 - Latteria sociale

l) Servizi tecnologici

- 63 - Impianti idrici
- 65 - Impianti enel
- 67 - Impianti di depurazione
- 69 - Impianti trattamento rifiuti
- 70 - Pubbliche discariche
- 71 - Case cantoniere ANAS
- 72 - Pubbliche discariche provvisorie di inerti
- 73 - Aree soggette a ripristino ambientale

m) Attrezzature di interscambio

- 75 - Stazione rifornimento carburanti o di servizio
- 80 - Eliporto

Gli Enti Pubblici ed i Privati, singoli o associati, possono realizzare direttamente gli interventi per l'attuazione delle opere su aree in proprietà o in diritto di superficie, previo nulla osta rilasciato dal Comando nel quale risulti che gli interventi sono compatibili con gli indirizzi generali e con i programmi comunali: le modalità della realizzazione, dell'uso e dell'eventuale trasferimento delle aree.

I parametri geometrici e la regolamentazione urbanistica specifica vengono riportati negli articoli seguenti.

F-P

Articolo 25 - Zona Attrezzature pubbliche e di interesse comune
Tipo a - b - c - d - e - f - g - h - i

Le normative che seguono regolano le **attrezzature pubbliche di interesse comune** relative alle seguenti destinazioni:

- a) Istituzioni religiose**
- b) Istituzioni culturali e associative**
- c) Istituzioni per lo svago e spettacolo**
- d) Istituzioni assistenziali**
- e) Istituzioni sanitarie**
- f) Servizi amministrativi**
- g) Servizi di pubblica sicurezza**
- h) Servizi telecomunicazioni**

All'interno di tali aree dovranno essere realizzate le attrezzature pubbliche o di uso comune, di interesse generale richiamate più sopra e nell'articolo precedente.

Possono essere consentite attrezzature di tipo commerciale o direzionale, nel limite del 20% del volume edilizio, comprese eventuali abitazioni ad esse connesse, se tali attrezzature si configurano come integrative della attività principale.

A servizio dell'attrezzatura pubblica o di uso pubblico dovranno essere previste apposite aree da destinare alla sosta veicolare e a quella dei cicli e dei motocicli così dimensionate:

- attrezzature prive di sportelli aperti al pubblico: 7 mq/dipendente
- attrezzature con sportelli aperti al pubblico: 7 mq/dipendente e 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento degli spazi aperti al pubblico e degli uffici.

Agli edifici con destinazione d'uso residenziale eventualmente esistenti all'interno delle aree suddette, non sono concessi aumenti di volume salvo le esigenze di carattere igienico-sanitario contemplate e previste dall'articolo 43.

Parametri urbanistici

- 1) Tipologia edilizia: edifici a blocco o in linea
- 2) Densità fondiaria massima = 3,00 mc/mq
- 3) Indice massimo di copertura = 60%
- 4) Distanza minima dai confini = 5,00 m
- 5) Distanza dalla strada = vedi art. 38
- 6) Distanza minima tra fabbricati = 10,00 m
- 7) Le superfici scoperte sono destinate a giardino, cortile, parcheggio.

Per dette attrezzature, per l'interesse pubblico che perseguono, per motivate esigenze di servizio, sarà sempre possibile da parte del Consiglio Comunale applicare i poteri di deroga specificatamente previsti dalle presenti Normative.



Articolo 26 - Zona Attrezzature pubbliche e di interesse comune
Tipo I - m

Le normative che seguono regolano le **attrezzature pubbliche di interesse comune** relative alle seguenti destinazioni:

- l) Servizi tecnologici**
- m) Attrezzature di interscambio**

All'interno di tali zone potranno essere previsti tutti i volumi fuori terra adatti a soddisfare le esigenze strettamente connesse con le finalità dell'impianto medesimo nel rispetto delle vigenti normative di legge connesse con il medesimo.

Le superfici scoperte, compatibilmente con le caratteristiche degli impianti, saranno sistemate a verde.

Articolo 27 - Zona per attrezzature a parco, gioco, sport **Tipo n-o-p**

Norme generali

Tali zone costituiscono ancora standards urbanistici ai sensi della vigente legislazione regionale e nazionale.

Le singole strutture sono qui di seguito elencate con il numero che le caratterizza sulle tavole 13.3.1÷13.3.13 di P.R.G. (1:2000).

n) Verde attrezzato

- 82 - Area gioco bambini
- 83 - Giardino pubblico di quartiere
- 86 - Parco urbano
- 91 - Percorsi attrezzati
- 93 - Pista di pattinaggio

o) Aree sportive

- 81 - Scuola di sci
- 84 - Impianti sportivi di base
- 85 - Impianti sportivi agonistici
- 88 - Campi da tennis
- 89 - Piscine
- 90 - Strutture i servizio a impianti sciistici

p) Aree turistico-ricettive integrate e di parcheggio

- 94 - Area camping
- 95- Area parcheggio
- 96- Autorimesse

Gli Enti Pubblici ed i Privati, singoli o associati, possono realizzare direttamente gli interventi per l'attuazione delle opere su aree in proprietà o in diritto di superficie, previo nulla osta rilasciato dal Comune nel quale risulti che gli interventi sono compatibili con gli indirizzi generali e con i programmi comunali: le modalità della realizzazione, dell'uso e dell'eventuale trasferimento delle aree.

I parametri geometrici e la regolamentazione urbanistica specifica vengono riportati negli articoli seguenti.

F-VS

**Articolo 28 - Zona per attrezzature a
parco, gioco, sport
Verde attrezzato**

Le normative che seguono regolano le zone comprese nella denominazione di cui al precedente articolo alla voce:

n) Verde attrezzato

Le aree genericamente destinate a "verde attrezzato" dovranno essere conservate in modo tale da non danneggiare la crescita delle specie arboree tipiche della zona.

In esse si potranno realizzare appositi percorsi pedonali nonché attrezzature ginniche (percorsi vita) attrezzature per lo sci nordico, per il tempo libero, aree "pic-nic": gli unici fabbricati consentiti sono quelli atti ad ospitare i servizi igienici, i locali per il deposito degli attrezzi per la manutenzione dell'area, nonché l'eventuale chiosco per il ristoro.

F-VS

Articolo 29 - Zona per attrezzature a parco, gioco, sport Aree sportive

Le normative che seguono regolano le zone comprese nella denominazione di cui al precedente articolo alla voce:

o) Aree sportive

- 1) Destinazione d'uso: in tali zone dovranno trovare sede i complessi edilizi destinati ad accogliere gli impianti sportivi, (palazzetto dello sport, del ghiaccio, piscina, bocciodromi, stadio, campo di calcio, campi da gioco per attività all'aperto), comprensivi delle strutture accessorie atte a garantirne il corretto uso e gestione.
- 2) Tipologia edilizia = edifici a blocco o in linea
- 3) Densità fondiaria massima = connessa con l'esigenza dell'impianto
- 4) Superficie coperta = connessa con l'esigenza dell'impianto
- 5) Distanza minima dai confini = 5,00 m
- 6) Distanza minima tra i fabbricati = pari all'altezza del fabbricato con altezza minore
- 7) Distanza minima dal ciglio strada = vedi art. 38

Prescrizioni particolari

Per le zone adibite alla costruzione degli **impianti sportivi agonistici, campi da tennis, piscine, campo di hockey**, previsti dal P.R.G. in località Arabba, su terreni di proprietà comunale, al fine di favorirne la gestione economica è prevista, attraverso un apposito strumento attuativo la possibilità di sviluppare una certa volumetria di tipo residenziale secondo la specifica normativa riportata all'art. 34.3.

Per tali zone vanno attentamente considerate le previsioni di spazi per parcheggio, viabilità, smaltimento e manovra, degli automezzi in funzione della capacità dei singoli impianti.

In particolare per le zone adibite a strutture di servizio agli impianti sciistici, definite **zone di demanio sciistico**, valgono le norme riportate all'art. 31 e seguenti.

Queste zone comprendono porzioni di territorio destinato ad accogliere tutte le attrezzature direttamente connesse con l'esercizio degli impianti di risalita.

Gli elaborati tecnici a corredo della richiesta di concessione edilizia dovranno sempre comprendere un dettagliato rilievo quotato del terreno, eventuali sezioni di scavo e riporto, le indicazioni planimetriche degli spazi, la descrizione dei materiali che si intende utilizzare.

Le proposte progettuali dovranno essere indirizzate nel massimo rispetto della realtà ambientale locale.

F-VS

Articolo 30 - Zona per attrezzature a parco, gioco, sport Area per Camping

Le normative che seguono regolano le zone comprese nella denominazione di cui all'articolo 27 alla voce:

p) Turistico ricettive integrate - Camping

Dette aree costituiscono aree turistiche per complessi ricettivi all'aperto.

Comprendono porzioni di territorio destinate a servizi pubblici a gestione unitaria che, in aree recintate ed attrezzate, attraverso piazzole autorizzate, forniscono alloggio al pubblico sia in propri allestimenti (tende ed altri manufatti realizzati in materiale leggero non vincolati permanentemente al suolo ma semplicemente ancorati o appoggiati al suolo) sia in spazi atti ad ospitare turisti forniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili (roulottes, campers) purchè trasportabili per via ordinaria e senza ricorrere al trasporto eccezionale.

Sono ammissibili, purchè a servizio della struttura ricettiva, ristoranti, bar ed altri servizi accessori.

Per i requisiti obbligatori attinenti all'organizzazione di ciascun complesso turistico-ricettivo integrato all'aperto (camping) si fa riferimento alle legislazioni nazionale e regionale vigenti.

Parametri edificatori

L'edificazione di eventuali installazioni fisse relative a ciascun complesso ricettivo è subordinata al rispetto dei seguenti indici:

- | | |
|---|----------------|
| 1) <u>Rapporto di copertura territoriale</u> | = 6,00% |
| 2) <u>Indice di edificazione territoriale</u> | = 0,30 mc/mq |
| 3) <u>Altezza massima</u> | = 6,50 m |
| 4) <u>Distanza minima dalle strade</u> | = vedi art. 38 |

Tutela ambientale

Tutti gli spazi liberi in queste zone, non occupati da strade o parcheggi, devono essere mantenuti a verde. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, lo sfalcio dei prati, la sostituzione di esemplari abbattuti o vetusti.

Entro il perimetro delle zone stesse il Comune, previa diffida notificata, per ragioni di decoro e di pubblica incolumità, può sostituirsi ai proprietari inadempienti addebitando di seguito le spese sostenute.

Prescrizioni particolari

Nell'area destinata a campeggio sita nella frazione di Arabba in destra orografica del Torrente Cordevole deve essere mantenuto il piccolo collettore esistente limitando il taglio della vegetazione ed i movimenti di terra che dovranno seguire il più possibile l'orografia del luogo.

Articolo 31 - Zone di demanio sciistico

In tali zone, delimitate nelle tavole di P.R.G. con apposita grafia, è consentita la costruzione degli impianti di risalita, delle piste, ed attrezzature tecnologiche strettamente connesse con l'attività sciatoria. Si citano a solo titolo di esempio: stazioni di partenza, intermedie e di arrivo degli impianti, piloni di sostegno, biglietterie, alloggi per il personale, ristori per il personale, servizi igienici, parcheggi, sovrappassi, sottopassi, scale mobili, sentieri di servizio, alloggiamenti per il ricovero dei battipista, officina, impianti per la neve artificiale, serbatoi, pozzi di prelievo dell'acqua e opere idrauliche a tal fine necessarie, paravalanghe, opere di difesa in generale come cunei deviatori, ca.t.ex, ecc.

In queste zone il Sindaco, sentita la C.E.C., potrà disporre la rimozione delle recinzioni, la modifica del tracciato e della forma delle piste e, più in generale, potrà disporre ogni provvedimento atto ad eliminare ostacoli o pericoli per la pratica dello sci.

Gli impianti e le piste saranno progettati, ubicati e costruiti secondo quanto prescrive l'attuale normativa di legge in materia e secondo quanto stabilito nel successivo articolo 32..

Nelle zone di demanio sciistico, salvo quanto previsto per le Z.T.O. "A", "B", "C", "D" e "F" eventualmente in esso ricadenti, non sono ammesse nuove costruzioni aventi destinazione d'uso diverse da quelle indicate nei commi precedenti del presente articolo.

Aree di collegamento tra le zone di demanio sciistico

Nelle aree di collegamento tra le zone di demanio sciistico degli opposti versanti del Passo di Campolongo e del Centro di Arabba, **specificate nella planimetria allegata alla pagina seguente**, potranno trovare integrazione, ancorché non specificate in dettaglio, tutte le strutture atte a garantire i collegamenti tra i due versanti della valle, costituite da eventuali sovrappassi, sottopassi.

Dette strutture, qualora di forte impatto, su parere del Sindaco, sentita la C.E., dovranno avere l'approvazione del Consiglio Comunale attraverso apposito atto deliberativo..

Norma generale per le zone agricole "E" ricadenti nelle zone di demanio sciistico

Le normative attinenti le zone agricole "E", ricadenti nelle **zone di demanio sciistico**, sono applicabili, solo per le parti che non risultano in contrasto con le prescrizioni riportate nel presente articolo.

Articolo 32 - Impianti di risalita e piste da sci

Nelle tavole di P.R.G. sono indicati, con apposito segno grafico, gli impianti meccanici di risalita, sospesi o a trascinamento esistenti sul territorio comunale. Sono pure indicati alcuni impianti la cui realizzazione è prevista in futuro.

Le piste per l'esercizio turistico, sportivo e agonistico dello sci alpino esistenti e classificate e quelle di nuova costruzione, possono essere previste nell'ambito delle zone destinate a demanio sciistico e dovranno rispettare la vigente legislazione in materia.

I progetti dovranno comprendere tutti gli elaborati necessari a definire gli eventuali movimenti di terra, la massima salvaguardia delle alberature in connessione con la sicurezza delle piste medesime. Saranno pertanto predisposti e riportati gli opportuni dettagliati rilievi, i profili, le sezioni, le opere d'arte e ogni particolare atto a individuare esattamente gli interventi.

Le piste di sci da fondo per l'esercizio turistico sportivo e agonistico potranno essere previste anche all'esterno delle aree di demanio sciistico. La progettazione dovrà prevedere i criteri già esposti per le piste dello sci alpino.

Articolo 33 Sistema dei rifugi, posti di ristoro, bivacchi e depositi per attrezzature e macchinari a servizio degli impianti di risalita e delle piste di sci

La **normativa** che regola le infrastrutture previste nel presente articolo fa riferimento:

- A) alla **specifica TAVOLA di P.R.G.** (Allegato 13.0.A (68))
- B) alle **DEFINIZIONI** di seguito riportate
- C) allo **SCHEMA** che, per le singole strutture previste dal P.R.G., riporta la numerazione, la denominazione, lo stato di fatto, le previsioni di progetto e le particolari prescrizioni

B) DEFINIZIONI

Rifugi:

Secondo quanto riportato nella L.L. 9.8.88 n. 37 sono definiti rifugi alpini le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità in zone isolate di montagna fuori dei centri abitati, custodite e aperte al pubblico, sufficientemente attrezzate per la sosta, il ristoro e il pernottamento degli alpinisti e degli escursionisti.

Devono possedere carattere di costruzione permanente aperta al pubblico nella stagione turistica, sorgere a quota superiore a m. 1300 ed essere ubicati in luoghi favorevoli all'escursione alpina.

Devono essere sufficientemente attrezzati con distinti locali per il ricovero, la sosta, il ristoro e il pernottamento. Devono disporre dei seguenti locali:

- locali riservati all'alloggiamento del gestore - custode;
- servizio di cucina o idonea attrezzatura per la preparazione comune dei pasti;
- spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
- spazi destinati ad pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposte del tipo "a castello".
- servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionali alle capacità ricettive.

oltre alle normali dotazioni di impianti e attrezzature indicate negli articoli specifici della citata L.R.

Durante i periodi di chiusura **i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna**, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate.

Posti di ristoro:

Sono definiti posti di ristoro le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità in zone isolate di montagna fuori dei centri abitati, custodite e aperte al pubblico, sufficientemente attrezzate per la sosta e il ristoro degli alpinisti e degli escursionisti.

Devono possedere carattere di costruzione permanente aperta al pubblico nella stagione turistica, sorgere a quota superiore a m. 1300 ed essere ubicati in luoghi favorevoli all'escursione alpina.

Devono essere sufficientemente attrezzati con distinti locali per il ricovero, la sosta, il ristoro e in particolare devono disporre di distinti locali:

- servizio di cucina o idonea attrezzatura per la preparazione comune dei pasti;
- spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
- servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionali alle capacità ricettive, oltre alle normali dotazioni di impianti ed attrezzature atte all'esercizio.

Possono essere dotati di locali riservati all'alloggiamento del custode-gestore.

Depositi per attrezzature e macchinari a servizio degli impianti di risalita:

Costituiscono strutture atte al **ricovero** di attrezzature (meccanismi e materiali di ricambio per la manutenzione degli impianti di risalita) e mezzi motorizzati e non come "gatti delle nevi", motoslitte, ecc. e a contenere spazi attrezzati ad **officina** per gli interventi di manutenzione degli impianti e dei mezzi ed eventuali servizi igienici per il personale.

Per dette strutture **non si pongono** limiti di volume, di superficie coperta, né di altezze.

Bivacchi:

Sono definiti bivacchi le particolari strutture costituite da uno o più vani convenientemente dotati quali ricoveri di fortuna, non presidiati, sempre aperti e accessibili per accogliere i turisti frequentatori dell'alta montagna, siti a quote superiori a m. 2000.

C) SCHEMA

**SISTEMA DEI “RIFUGI”, DEI “POSTI DI RISTORO”, DEI “BIVACCHI” E DEI “DEPOSITI”
A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE PISTE DA SCI**

N°	DENOMINAZIONE	STATO DI FATTO			PROGETTO				
		DESTINAZIONE			DESTINAZIONE				NORMATIVA
		commerciale	ricovero emergenza	ricovero automezzi	commerciale	ricovero emergenza	ricovero automezzi	alloggio personale	SPECIFICA
1	RIFUGIO SASS BECE'	SI	SI	--	--	--	SI	--	--
2	RISTORO FODOM	SI	--	--	--	--	--	--	--
3	DEPOSITO PASSO PORDOI	--	--	SI	--	--	--	SI	SI
4	RIFUGIO PORTA VESCOVO	SI	SI	--	--	--	SI	--	--
5	RISTORO SASS DE LA VEGLA	--	--	--	SI	--	--	--	SI
6	DEPOSITO SASS DE LA VEGLA	--	--	--	--	--	SI	--	--
7	DEPOSITO SIT BOE' - ARABBA	--	--	--	--	--	SI	--	SI
8	RIFUGIO BURZ	SI	SI	--	--	--	SI	--	--
9	RIFUGIO PLAN BOE'	SI	SI	--	--	--	SI	--	--
10	RIFUGIO BEC DE ROCES	SI	SI	--	--	--	SI	--	SI
11	DEPOSITO PASSO CAMPOLONGO	--	--	SI	--	--	--	--	--
12	RIFUGIO CHERZ	SI	SI	--	--	--	SI	--	--
13	RIFUGIO LA VIZA	SI	SI	--	--	--	SI	--	--
14	DEPOSITO PISTA CHERZ	--	--	SI	--	--	--	--	SI
15	RIFUGIO LA CIASOTA	SI	SI	--	--	--	SI	--	--
16	DEPOSITO COL DE LANA	--	--	SI	--	--	--	--	--
17	RIFUGIO INCISA	SI	SI	--	--	--	SI	--	--
18	RIFUGIO SETTSASS	--	--	--	SI	SI	SI	--	SI
19	RIFUGIO VALPAROLA	SI	SI	--	--	--	SI	--	--
20	BIVACCO COL DE LANA	--	SI	--	--	--	--	--	--

Distanza dai confini: quelle previste dal Codice Civile.

Prescrizioni particolari

N° 3 - DEPOSITO PASSO PORDOI

Il volume di questo deposito dalla quota della copertura può prevedere un ampliamento **su un singolo piano** secondo la pianta già strutturalmente predisposta, per organizzare un alloggio per il personale di servizio agli impianti della società proprietaria del deposito stesso.

N° 5 - RISTORO SASS DE LA VEGLA

Detto ristoro, pur contenuto nella volumetria massima di 1200 mc, può essere previsto frazionato in due corpi distinti A e B ubicati:

A. sul mappale 33 del foglio 56

B. in adiacenza alle esistenti strutture della stazione intermedia del D.M.C.
 Nel corpo B dovranno essere ricavate apposite strutture costituite da servizi igienici e locali spogliatoio attrezzato, distinti per sesso, per l'esercizio delle piste di sci nordico previste in zona. Qualora la volumetria non venga frazionata, dette strutture dovranno obbligatoriamente essere realizzate nel corpo A.

N° 7 - DEPOSITO SIT BOE' - ARABBA

La costruzione del deposito sarà condizionata:

- allo spostamento nella nuova struttura del deposito all'aperto sito a valle dello Sport Hotel e alla sistemazione a verde dell'area adibita a deposito, attualmente occupata dal materiale per le manutenzioni degli impianti.
- alla demolizione del volume costituito dalla stazione di partenza della ex seggiovia Arabba - Burz.

N° 10 - RIFUGIO BEC DE ROCES

Per questo rifugio, considerato l'incremento del traffico sciistico registrato nelle ultime stagioni turistiche nella struttura esistente, al fine di adeguarla alle sopravvenute esigenze, è consentito un ampliamento del corpo principale da proporsi in aderenza o nell'immediata adiacenza, per una volumetria massima pari a 600 mc.

N° 14 - DEPOSITO PISTA CHERZ

Per questa struttura, per ragioni ambientali, non è consentito alcun aumento di volumetria.

N° 18 - RIFUGIO SETT SASS

L'ubicazione del nuovo rifugio prevista nei grafici di P.R.G. risulta del tutto indicativa. Sarà stabilita puntualmente all'atto della costruzione dei nuovi impianti in relazione alla posizione esecutiva degli stessi e delle nuove piste a servizio del comprensorio.

Articolo 34 - Zone soggette a normative particolari

Si riportano di seguito le normative relative ad alcune zone con caratteristiche particolari.

34.1 Zona produttiva PASSO PORDOI

normativa stralciata con variante approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 21.06.2005

34.2 Zona produttiva PASSO CAMPOLONGO

La zona oggetto delle normative particolari di seguito riportate è individuata nel grafico riprodotto a colori alla pagina seguente.

Costituisce uno stralcio della Tav. 13.3.2 del P.R.G.

Questa zona è normata sulla base di quanto contenuto e prescritto nella **Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 4642 del 4.10.1994** relativamente alla zona in oggetto e a quanto di seguito prescritto:

- a) Nell'area definita D2-1 è ammessa la realizzazione di una infrastruttura di supporto alle piste di sci ed agli impianti di risalita, per una cubatura massima di 3500 mc ed un'altezza di m. 3,50 in gronda, con possibilità di realizzare un secondo piano abitabile inserito in falda.
- b) In tale volume potranno trovare collocazione bar, ristorante, servizi igienici e sanitari, deposito e noleggio sci, sale per il consumo della colazione al sacco e simili.
- c) Rimangono escluse:
 - la residenza, fatto salvo l'alloggio del custode e del personale di servizio per un massimo di 500 mc.
 - L'attività commerciale (negozi, empori)
- d) Il parcheggio indicato nella zonizzazione dovrà essere realizzato dal privato a totale proprie spese e dovrà avere destinazione privata ad uso pubblico. La volumetria prevista in D2-1 dovrà essere realizzata contestualmente alle altre infrastrutture (parcheggi, verde attrezzato, infrastrutture a rete, ecc). Il percorso sfalsato attraverso la SS. non si richiede che sia realizzato contestualmente alla volumetria citata e non si richiede per questo alcun impegno finanziario da parte del proponente. La posizione del sovrappasso o sottopasso, del verde attrezzato e del parcheggio, in funzione dell'orografia del luogo potranno trovare collocazione eventualmente spostata nell'ambito delle previsioni di comparto, purché sia rispettata per questi standards la loro estensione.
- e) La progettazione dovrà comprendere:
 - 1) elaborati di stato di fatto dettagliati relativi all'intero comparto, completi del rilievo delle infrastrutture esistenti;
 - 2) elaborati di progetto relativi all'intero comparto comprendenti le soluzioni di dettaglio che disciplinino gli accessi automobilistici, i relativi parcheggi, i percorsi pedonali, i percorsi con gli sci ai piedi (a livello sfalsato rispetto alla Strada Statale), i punti attrezzati e di sosta, il verde attrezzato, gli

impianti a rete. Per il sovrappasso o sottopasso alla SS. si richiede un progetto di massima atto a dimostrare la fattibilità tecnica della soluzione;

- 3) un documento programmatico temporale di esecuzione delle opere infrastrutturali ed edilizie, ove dovrà essere precisata la proposta di gestione dei parcheggi ad uso pubblico, del verde attrezzato e della viabilità connessa con la zona.

Quest'ultimo documento andrà approvato congiuntamente ai documenti 1) e 2);

- f) l'area di servizio prevista in contiguità alla Z.T.O. (n° 90 e 83) va stralciata per la parte insistente nelle vicinanze della vallecchia e comunque qualsiasi intervento deve essere preceduto dalla realizzazione delle necessarie opere di collettamento delle acque.

34.3 Zona mista sportiva-residenziale - ARABBA

La zona oggetto delle normative particolari di seguito riportate è individuata nel grafico riprodotto a colori alla pagina seguente.

Costituisce uno stralcio della Tav. 13.3.3 del P.R.G.

Questa zona ubicata su terreno di proprietà comunale è prevista soggetta a strumento attuativo di iniziativa pubblica: Piano Particolareggiato.

La parte residenziale sarà prevista a supporto dello sviluppo del polo sportivo secondo i parametri previsti per le zone omogenee:

- F-VS per la parte sportiva (Art. 29)
- C2-5 per la parte residenziale (Art. 8)

Il Piano Particolareggiato, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, ai fini di fornire completa funzionalità alla zona considerata, potrà estendersi anche oltre il limite indicato dal P.R.G. per particolari problemi connessi con le eventuali infrastrutture viabili o a rete.

Lo strumento attuativo fornirà soluzioni di tipo planivolumetrico e formale atte a individuare anche sotto l'aspetto paesaggistico il corretto inserimento degli interventi proposti.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle soluzioni adottate per i problemi infrastrutturali connessi con le zone di sviluppo previste dal PRG adiacenti alla zona in oggetto (zona residenziale C2-6 e zona parcheggio (P) e zona camping).

34.4 Zone destinate a discarica e a ripristino ambientale

Nell'ambito del territorio comunale normato dal PRG sono previste:

Zone soggette a discarica

- A) n. 3 aree da adibirsi a **discarica di inerti di seconda categoria** - Tipo A, nelle seguenti località:

- **Arabba** : zona in località Piani di Planac
- **Cernadoi**

- **Collaz** : zona a valle in località Pinazza

Per tali zone indicate, con la simbologia 70 sulle tavole di PRG, vale la seguente normativa:

L'attuazione degli interventi dovrà avvenire nel rispetto dei progetti esecutivi predisposti, oltre che per la finalità primaria, per fornire sistemazioni ambientali conclusive di favorevole impatto.

In particolare la destinazione d'uso del territorio occupato dalle discariche dopo la modellazione conclusiva delle aree resta così definita:

per la discarica di Arabba - Piani di Planac:

- parcheggio, verde attrezzato, zona per campeggio

per la discarica di Cernadoi:

- parcheggio, verde attrezzato

per la discarica di Pinazza:

- verde agricolo

B) n. 2 aree da adibirsi a **discarica provvisoria per inerti** nelle seguenti località:

- **Arabba** : zona in prossimità della località Alfauro
- **Pieve** : zona in località Bersaglio

La previsione di tali zone consegue alla necessità di poter depositare provvisoriamente i materiali di risulta degli scavi (resi necessari per la costruzione di particolari manufatti) all'esterno dell'area del cantiere, quando il manufatto risulti ubicato in terreno con accentuata acclività. I materiali saranno ricuperati e riutilizzati per il riempimento degli scavi stessi e per il rimodellamento del terreno intorno al manufatto finito.

Per queste zone indicate con la simbologia 72 nelle Tavole di P.R.G. vale la seguente normativa:

L'utilizzo di queste aree non è soggetto a preventiva presentazione di elaborati progettuali da parte dei fruitori.

Le ditte interessate dovranno farne richiesta al Sindaco indicando:

1. la volumetria del materiale da depositare;
2. l'intervallo temporale durante il quale si richiede il deposito provvisorio.

L'Amministrazione comunale su parere favorevole del proprio Ufficio Tecnico darà il benestare per il deposito provvisorio per il quale il richiedente verserà adeguata cauzione a garanzia di rimessa in pristino dei luoghi temporaneamente occupati.

Zone soggette a ripristino ambientale

Queste zone sono individuate nell'ambito del PRG nelle seguenti località:

- **Arabba** : zona a valle delle stazioni di partenza degli impianti di risalita della Società Sofma.
- **Pieve** : zona a valle dei parcheggi previsti dal PRG verso l'Hotel Dolomiti
- **Cernadoi** : zona tra la frazione di Cernadoi e la SS. 48 ad ovest della frazione medesima
- **Pian di Salesei** : zona nella destra orografica del Cordevole lungo la strada comunale Pian-Vallazza
- **Ornella** : zona posta a nord del nucleo abitato Quelle Case
- **Renaz** : zona posta a valle della S.S. n. 48 delle Dolomiti

Per queste zone indicate con la simbologia 73 nelle Tavole di P.R.G. vale la seguente normativa:

Le ditte proprietarie dei terreni individuati nelle zone in oggetto, al fine di ottenere il benessere ad effettuare le operazioni di ripristino ambientale consistenti esclusivamente:

- in movimenti di terra: scavi e riporti con apporto di terreno vegetale
- nella piantumazione di opportune essenze arboree
- in eventuali interventi di arredo urbano

dovranno produrre una specifica progettazione che comprenda obbligatoriamente:

- a) una puntuale rilevazione topografica del sito allo stato attuale accompagnato da documentazione fotografica;
- b) una documentazione di progetto costituita da:
 - planimetrie
 - sezioni con individuazione dei movimenti di materiale
 - calcolo analitico dei volumi dei materiali movimentati attraverso il metodo delle sezioni ragguagliate
 - una relazione geotecnica di verifica della stabilità dei luoghi (se ritenuta necessaria dal Sindaco, sentita la C.E.)
 - elaborati anche prospettici realizzati anche attraverso montaggi fotografici o plastici dimostrativi che illustrino il ripristino ambientale finale.
- c) un deposito provvisorio a titolo cauzionale a garanzia dell'esatta esecuzione del progetto, determinato in funzione del quantitativo del materiale di cava riportato, quantificato attraverso opportuna convenzione con l'Amministrazione Comunale.

L'intervento di ripristino ambientale, su parere del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà estendersi anche parzialmente nell'ambito del perimetro indicato o potrà variare leggermente il perimetro entro un massimo del 10% dell'area soggetta al ripristino, per adeguarsi alle condizioni topografiche locali, purché dimostri caratteristiche di funzionalità e di favorevole impatto ambientale.

In particolare per la zona di Ornella, oltre a quanto prescritto più sopra, dovranno il progetto dovrà prevedere

- d) la sistemazione dell'imbocco sulla S.S. 48 della strada di Ornella
- e) piazzole di scambio lungo tutta la strada di Ornella distanziate a vista
- f) un dettagliato programma di avanzamento lavori relazionato con la costruzione della nuova strada che attraversa l'area soggetta a ripristino ambientale.

34.5 Fabbricato “ex caserma dei Carabinieri” e aree adiacenti Frazione Pieve Capoluogo

La zona oggetto delle normative particolari di seguito riportate è individuata nel grafico riportato a colori alle pagine seguenti.

Costituisce uno stralcio della Tav. 13.3.10 del P.R.G.

In particolare stabiliscono le norme di intervento relative ai mappali 54, 55, 63, 71, 72, 73, 117, 121, 131 del Foglio 92 su cui insistono 3 fabbricati ubicati in fregio alla SS. 48 delle Dolomiti e la zona attualmente coltivata ad “orto” a valle della Chiesa Parrocchiale.

Gli interventi edilizi possono essere realizzati attraverso il rilascio di concessioni singole, nel rispetto delle seguenti normative:

Fabbricato ex caserma dei Carabinieri - Foglio 92 Mapp. 63

- Al fine di migliorare la viabilità verso la Strada Statale il fabbricato può essere demolito e ricostruito senza aumentarne la volumetria, eliminando le superfetazioni.
- Il fabbricato può subire una rotazione intorno allo spigolo sud-est per permettere la creazione lungo la strada statale di un tratto di marciapiede pedonale quale prolungamento del marciapiede esistente, per consentire di migliorare la sicurezza considerando che la larghezza della strada statale in corrispondenza dell'edificio da ristrutturare risulta di ml 5,60.
- Va mantenuta l'altezza massima attuale.
- Va mantenuto il numero di piani attuali più l'eventuale piano mansardato con l'adeguamento delle altezze nette dei piani alle vigenti norme igienico-sanitarie:
 - 2,80 m per i locali a destinazione turistico-commerciale;
 - 2,40 m per i piani residenziali.

- A livello della pubblica piazza l'area antistante, di proprietà, rimane libera per la realizzazione della viabilità prevista dal P.R.G.
- Per consentire il recupero di parte della volumetria afferente alla zona residenziale dei mappali 71, 72, 73, 117, 121 del foglio 92, attualmente coltivati a "orto", e rendere di fatto funzionale il piano terra dell'edificio ad uso turistico-commerciale è consentito l'ampliamento dello stabile, in aderenza, per l'altezza di un piano e per una volumetria massima di 250 mc. Tale ampliamento non dovrà compromettere in alcun modo il collegamento pedonale esistente tra la Piazza centrale della chiesa e la Nuova piazza.

Fabbricato "dependance" dell'Albergo Pieve - Foglio 93 Mapp. 55

Trattasi di una volumetria fatiscente in precario stato di stabilità e di negativo impatto ai fini del decoro della "Nuova piazza".

Per questo è prevista la demolizione e ricostruzione con conservazione dell'altezza massima e della superficie coperta.

La destinazione d'uso sarà del tipo commerciale-residenziale. Nel piano interrato potranno essere ricavate le attuali superfici di parcheggio esistenti a livello stradale.

Fabbricato prospiciente l'ex negozio Delazer- Foglio 93 Mapp. 54

Per questo fabbricato è prevista la demolizione e ricostruzione con arretramento sul fino dell'allineamento del fabbricato "dependance dell'Albergo Pieve".

Vanno mantenute l'altezza, la sagoma e la volumetria.

Tipologie per i fabbricati per i quali è prevista la demolizione e ricostruzione.

Saranno del tipo già proposto dallo stato di fatto per quanto attiene:

- l'orientamento delle falde di copertura
- le tipologie dei poggiali e delle forometrie
- i materiali e i colori.

Per le **destinazioni d'uso** sono consentite quelle previste per le zone residenziali.

Dotazione di parcheggi privati:

Per i fabbricati in oggetto, nell'ambito delle normative di P.R.G., potranno richiedersi spazi per parcheggi privati a soddisfacimento degli standards edilizi in quantità massima consentita dalle attuali estensioni delle aree di pertinenza dei singoli edifici.

L'eventuale maggiore fabbisogno potrà essere monetizzato.

Aree fabbricabili in corrispondenza dei mappali 71, 72, 73, 121, 117 sul Foglio 93 attualmente coltivati ad orto

La cubatura urbanistica afferente a tali mappali potrà essere parzialmente recuperata e proposta (per un massimo di 250 mc) in adiacenza al fabbricato ex caserma dei Carabinieri.

Nel rispetto delle previsioni di costruzione delle sedi viabili previste dallo strumento urbanistico, da realizzarsi a livello e in continuità rispetto alla "Piazza nuova" esistente, i proprietari dei terreni in corrispondenza dei mappali citati, potranno realizzare a quota inferiore alla strada volumetrie da adibirsi ad autorimesse. Il progetto sarà completato da uno schema di convenzione soggetto all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.

34.6 Strutture particolari di pubblico interesse

(modificato con D.C.C. 2 del 12.03.2012)

Particolari strutture che attengano al pubblico interesse come:

- Ripetitori televisivi, telefonici, ecc.
- Opere di difesa da slavine (paravalanghe, gallerie artificiali, ecc.)
- Opere di regimentazione idraulica (scogliere, dighe, difese spondali, ecc.)
- Opere di protezione stradale (muri, graticciate, cunette)
- Opere di impianti a rete (acquedotti, fognature, linee telefoniche, cavi per fibre ottiche, linee per il metano e tutti i manufatti connessi con la loro funzionalità come impianti di depurazione, vasche di captazione, serbatoi di accumulo, cabine di stazionamento, ecc.)
- Manufatti di qualsiasi tipo connessi con la viabilità (ponti, passerelle, gallerie, sottopassi, sovrappassi, ecc.)
- Nuove Opere per la produzione dell'energia elettrica ad esclusivo uso di attività proprie presenti sul territorio comunale (condutture, opere di captazione, centrali elettriche, ecc.).
- Ogni altra infrastruttura che, pur non menzionata, rientri nelle finalità del presente articolo

Possono essere realizzate nell'ambito di tutte le zone omogenee definite nel P.R.G. alle seguenti condizioni:

- che non siano in contrasto (per distanze e altezze o per altro) con la vigente legislazione;
- che non arrechino danno al "decoro" del sito;
- che non rappresentino pubblico pericolo;
- che non siano in contrasto con le norme d'igiene.

Le varianti costruttive introdotte in fase esecutiva, per effetto della geologia dei luoghi, non influenti nella modificazione dei luoghi stessi (es. spostamento di tracciato interrato di condutture, adattamento di

opere fondazionali, spostamento di pozzetti di acquedotto o fognatura, lievi variazioni nel tracciato planimetrico o nel grafico di opere stradali o di impianti a rete, adattamento di vasche di captazione e di accumulo per acquedotti per la parte interrata, ecc.), non sono considerate varianti alle opere progettate e non vanno conseguentemente riproposte all'esame della Commissione Edilizia né soggette a nuova concessione.

34.7 Aree da attrezzare in caso di gravi calamità naturali

Secondo gli indirizzi suggeriti dalle norme per la prevenzione delle calamità naturali, nell'ambito del territorio comunale, il P.R.G. individua due zone che per ubicazione planoaltimetrica, per i favorevoli collegamenti alla rete viaria e per i facili allacciamenti alla rete dell'acquedotto e all'energia elettrica si prestano per le finalità citate.

Tali aree sono così individuate:

- in prossimità **del Capoluogo in località Bersaglio** in corrispondenza della zona verde pubblico
- in corrispondenza del campo sportivo **in località Cernadoi**, nella zona classificata E1.5
- in corrispondenza della destra orografica del Cordevole **ad Arabba** sul lato ovest (oltre Precumon) in zona classificata E1.5.

Tali aree sono adatte per la loro giacitura in piano e per il fondo già compattato ad accogliere eventuali strutture prefabbricate.

Sono già previste quali aree per il soccorso d'emergenza attraverso elicotteri.

34.8 Fabbricati di particolare valenza architettonica dotati di schedatura B.

I fabbricati che rientrano in questa classificazione costituiscono episodi significativi dell'edificato nel territorio comunale.

Si tratta di elementi che è importante conservare nelle forme e nei materiali per consentire una lettura completa dell'"ars edificandi" del luogo.

I criteri che hanno informato questa scelta sono riassumibili in questi punti:

1. antichità del manufatto
2. posizione del manufatto
3. composizione (nel caso si tratti di più capi di fabbrica che stabiliscono rapporti tra di loro)
4. tipologia
 - 1) Per quanto riguarda il criterio dell'antichità del manufatto è subito comprensibile il significato del valore assegnato. Si tratta ad esempio di alcuni fabbricati siti a Pian di Salesei che risalgono al 1600. In questo territorio questo valore acquista maggior pregio in forza del fatto che la maggior parte dell'edificato che risale a prima degli anni '20 si è perduto per le cause più svariate e immaginabili (deterioramento dei materiali, incuria, incendi, ecc.) e ancora perché molti manufatti sono stati seriamente danneggiati durante le campagne militari della 2^a Guerra

Mondiale.

- 2) Il significato di questo criterio ha una portata fondamentale turistica, di immagine. Questo criterio ha guidato l'individuazione dei corpi di fabbrica godibili lungo i percorsi più "battuti".
- 3) La disposizione dei fabbricati l'uno rispetto all'altro è particolarmente interessante in questo territorio "geloso" di quel sole che diventa comprensibilmente una risorsa irrinunciabile. Questo criterio di rispetto ha permesso nel tempo che si disegnassero delle composizioni che vale la pena di conservare (località Foppa).
- 4) Nel tempo sono invalse tecniche costruttive che hanno sostituito le precedenti in forza di vantaggi a volte intuibili a volte più difficili da comprendere. Quà e là sono restati a testimoniare tecnologie diverse fabbricati che sono da conservare (località Agai).

Normativa:

- **per le costruzioni site nei centri storici** valgono le normative previste per il grado di intervento prescritto nelle tavole grafiche ed eventualmente nelle schede "B".
- **per le costruzioni site all'esterno dei centri storici** valgono le normative riportate nelle schede "B".

La progettazione di questi fabbricati deve essere accompagnata da una specifica relazione storico-filologica.

L'individuazione dei fabbricati sulle tavole di P.R.G. è caratterizzata da un asterisco.

34.9 Fontane, forni da pane, travagli

Le fontane, i forni da pane e i travagli costituiscono episodi significativi della vita sociale del Comune di Livinallongo del Col di Lana.

Oggi sono caduti per lo più in disuso e in determinate situazioni rischiano di entrare in conflitto con le esigenze che si sono imposte negli ultimi anni, ci si riferisce soprattutto alla necessità di rendere più agevoli alcuni tratti stradali e alla necessità di ricavare spazi per il parcheggio delle auto.

Laddove è possibile, urge trovare un equilibrio tra queste ultime esigenze e il doveroso intendimento di mantenere questi manufatti per l'intrinseco valore testimoniale.

Per questo motivo, al di là delle indicazioni fornite sulle tavole dei centri storici, tutti questi manufatti vanno conservati nell'aspetto e nei materiali e nella posizione qualora questo non costituisse ostacolo alla realizzazione di infrastrutture come strade e parcheggi.

In quest'ultimo caso dovranno trovare collocazione negli immediati dintorni, la posizione dovrà essere proposta alla C.E.C. la quale darà il proprio parere in merito.

Per quanto riguarda i forni da pane, qualora le dimensioni lo consentano, potranno essere destinati al ricovero automezzi purché la cosa non comporti cambiamenti nell'aspetto esterno, fatta eccezione per la parte interessata

dall'ingresso dell'automezzo che sarà sempre coincidente con la parete libera del forno.

34.10 Zone adibite ad area di servizio per distribuzione carburanti

Queste zone in quanto infrastrutture di servizio della viabilità motorizzata possono essere ubicate in fregio e lungo gli assi viari principali che interessano l'intero territorio comunale.

Sono soggette alle seguenti normative:

- è obbligatorio ottenere il preventivo parere favorevole del Consiglio Comunale relativamente all'ubicazione e alla tipologia dell'impianto;
- l'impianto per dimensione e consistenza deve soggiacere alle vigenti normative in materia di Codice della Strada, ANAS, e in generale alle leggi vigenti che regolamentano la materia;
- l'impianto può essere dotato di pensilina di protezione e di chiosco per la gestione del non-oil delle dimensioni massime di 70 mc.

Articolo 35 - Aree per parcheggi

Nelle tavole del P.R.G. sono delimitate le specifiche aree da destinare a parcheggio pubblico o di uso comune.

La sistemazione delle aree a parcheggio deve essere particolarmente curata limitando all'indispensabile le alterazioni dei luoghi: aree con estensione superiore a 300 mq dovranno essere opportunamente piantumate e schermate con essenze arboree ad alto fusto tipiche della flora locale nella misura di almeno una pianta ogni 40 mq.

Articolo 36 - Zone soggette a Piani Attuativi approvati, in fase di attuazione o adottati

In considerazione del fatto che:

- in tali zone sono vigenti e hanno già trovato applicazione normative e parametri che in taluni casi possono differire dalle normative che regolano il presente P.R.G.;
- nell'ambito di tali strumenti pertanto, per ragioni di omogenea applicazione delle norme vigenti alla data di adozione del presente P.R.G., si rende necessario mantenerne la validità;
- non sono comunque in contraddizione con gli indirizzi generali del presente P.R.G.;

per le zone soggette a **Piani Attuativi approvati in fase di attuazione o adottati** sono confermati gli indirizzi e le normative vigenti o adottate per tali strumenti alla data di adozione del presente P.R.G.

Per tali strumenti restano pertanto valide le prescrizioni relative alle Normative e al Regolamento Edilizio vigenti all'atto dell'adozione/approvazione degli strumenti attuativi.

Articolo 37 - Viabilità e impianti a rete

Nelle tavole del P.R.G. sono individuate la viabilità principale (strade statali), la viabilità secondaria e quella di collegamento tra le singole frazioni (strade comunali).

L'indicazione dei percorsi **della viabilità principale**, con particolare riguardo alle previsioni per le circonvallazioni di Pieve Capoluogo e di Arabba, è vincolante, mentre quella delle opere d'arte è indicativa: qualsiasi modifica sarà concordata con gli enti competenti. Sono comunque sempre ammessi interventi di rettifica, allargamento, opere di protezione, ecc. per il miglioramento della funzionalità e della sicurezza di tale viabilità.

I percorsi **della viabilità secondaria** possono essere modificati mediante approvazione di apposito progetto con deliberazione di Consiglio Comunale, adeguandolo alle necessità progettuali esecutive.

I percorsi stradali a servizio di previste zone di espansione residenziale, produttiva o ricettiva turistica riportate nelle planimetrie del P.R.G., hanno carattere indicativo: spetta agli Strumenti Urbanistici Attuativi definire l'esatto tracciato, fermo restante lo schema distributivo generale.

Per le strade residenziali interne a fondo cieco con funzione di distribuzione capillare degli autoveicoli, la sezione minima della carreggiata non può essere inferiore a ml 5,00 e al termine di detta strada deve essere prevista una piazzola per l'agevole manovra di inversione di marcia degli automezzi, nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a ml 12,00.

Qualora una strada **serva non più di tre lotti** e fino ad un massimo di 6 unità abitative, essa viene considerata come accesso privato e pertanto non è soggetta a limitazioni di larghezza; essa viene computata come area privata ai fini dell'osservanza delle presenti norme.

Gli stessi principi e indirizzi indicati ai commi precedenti per la viabilità sono validi anche per le infrastrutture a rete, fognature, acquedotti, canalizzazioni per Telecom, per energia elettrica, ecc.

Articolo 38 - Zone di tutela e fasce di rispetto o soggette a particolari vincoli

38.1 Generalita'

Le fasce di rispetto hanno lo scopo di proteggere le infrastrutture e gli elementi naturali esistenti o previsti dal P.R.G. quali: cimiteri, sorgenti, corsi d'acqua, strade, ecc.

In tali zone è vietato qualsiasi volume urbanistico che non sia relativo alla infrastruttura protetta, secondo le norme specifiche appresso indicate.

Tali zone concorrono alla determinazione del rapporto di copertura e sono computabili ai fini della edificabilità delle aree finitime, nei limiti appresso indicati.

Nelle aree soggette a vincoli particolari: **idrogeologico, paesaggistico, ecc.**, il rilascio delle concessioni è subordinato all'ottenimento del parere di competenza degli organi preposti al controllo.

38.2 Fascia di rispetto cimiteriale

All'interno della fascia di rispetto sussiste il vincolo cimiteriale ai sensi dell'art. 338 del R.D. 27.7.1934, n. 1265 e successive integrazioni e modifiche.

E' prescritta l'inedificabilità assoluta, tuttavia l'area è computabile agli effetti dell'edificabilità dei lotti adiacenti; sono consentite le manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché le ristrutturazioni degli edifici esistenti senza aumento di volumetria, salvo che per adeguamento igienico fino a un massimo di 40 mc.per alloggio.

All'interno del cimitero sono ammesse solo costruzioni ad uso funerario.

38.3 Fascia di rispetto idraulico

Dall'unghia esterna dell'argine principale dei torrenti e dei canali arginati è prescritta, per i fabbricati fuori terra, una distanza non inferiore a 15,00 ml. e sotto terra non inferiore a 10 ml

Dalle opere di presa dell'acquedotto va osservata una distanza di protezione secondo le norme vigenti.

Per gli edifici residenziali esistenti, ricadenti all'interno della fascia di rispetto idraulico, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia: sono consentiti, nel rispetto della specifica normativa di zona, ampliamenti fino a raggiungere una volumetria di 800 mc. comprensivi dell'esistente, a condizione che non sopravanzino rispetto alla infrastruttura protetta.

38.4 Fascia di rispetto stradale

La distanza da osservarsi a protezione del nastro stradale (strade esistenti o previste) dal ciglio della strada inteso come limite esterno della banchina o cunetta, per l'apertura di canali o fossi o per l'esecuzione di qualsiasi escavazione, per le nuove costruzioni o ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi natura o consistenza, per la piantumazione di alberi o siepi, ecc. lateralmente la strada, sono quelle stabilite dalle vigenti norme di legge e in particolare la Legge 13.06.1991, n. 190, il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 concernenti il Nuovo Codice della Strada e il successivo Regolamento di esecuzione ed attuazione, e successive modifiche e integrazioni.

Le strade presenti all'interno del territorio comunale, sulla base delle norme citate, rientrano nei seguenti tipi:

- C - extraurbane secondarie
- F - locali (urbane ed extraurbane)
- F - vicinali (come definite dall'art. 3, comma 1, n. 52 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285).

Le fasce di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, agli eventuali lavori di rettifica, alla creazione di piazzole di sosta o di scambio, ecc., alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura.

E' ammessa, nel rispetto della vigente legislazione, la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante od impianti di servizio (alla manutenzione della strada) realizzati a cura dell'Ente Gestore ferma stante la facoltà del Sindaco, sentita la C.E.C., di indicare e di prescrivere l'adozione di particolari soluzioni tipologiche e l'impiego di materiali tradizionali al fine di facilitare l'inserimento del manufatto nell'ambiente circostante.

Per i volumi urbanistici esistenti residenziali ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia nel rispetto delle volumetrie esistenti.

Sono inoltre ammessi interventi di demolizione e ricostruzione degli immobili in sito, per inderogabili motivi statici, urbanistici e di tutela della pubblica incolumità, o con eventuali spostamenti con arretramento o con ricostruzione di egual volume in aree adiacenti, purché non destinate a spazi pubblici, di estensione anche inferiore alla superficie minima prevista dalle norme del P.R.G. purché tali interventi siano definiti di pubblica utilità con apposita delibera da parte del Consiglio Comunale.

Le aree fabbricabili comprese nelle zone di rispetto stradale sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree adiacenti secondo i parametri delle stesse.

38.5 Prescrizioni per l'ambito di Andraz

Nell'ambito della frazione di Andraz ogni intervento edificatorio va subordinato alla verifica di possibilità di cadute massi e di fenomeni valanghieri dalle pendici circostanti.

**Distanze da rispettare nelle nuove costruzioni,
nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni
o negli ampliamenti fronteggianti le strade**

secondo il "Nuovo Codice della Strada"

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

S T R A D E T I P O	D E S C R I Z I O N E	FASCE DI RISPETTO		
		FUORI DAI CENTRI ABITATI come definito dal- l'art. 3 - comma 1 n. 8	FUORI DAI CENTRI ABITATI ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale	NEI CENTRI ABITATI
C	EXTRAURBANE	30 ml	10 ml	-----
F	LOCALI urbane e extraurbane	20 ml	-----	-----
F	VICINALI come definite dall'art. 3 - comma 1 - n. 52	10 ml	-----	-----

Per le distanze relative alla costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, vedi art. 26 punto 2 quater e art. 28 punto 2 D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 39 - Rampe per i garages o autorimesse

Al fine di garantire sicurezza alla circolazione la larghezza delle rampe di ingresso ai garages o alle autorimesse non potrà essere inferiore a ml 2,50 e ml 3,00 se in curva, con pendenza massima consentita del 20%.

La parte terminale più esterna della rampa verso la strada o piazza parcheggio dovrà presentare un tratto in piano della lunghezza non inferiore a ml 5,00.

Articolo 40 - Recinzioni

In corrispondenza dell'accesso carraio l'eventuale recinzione dovrà distare dal limite della proprietà pubblica almeno ml 5,00.

Il Sindaco, sentita la C.E.C. può prescrivere diverse misure di arretramento (minori o maggiori) qualora motivi di più razionale organizzazione lo richiedessero.

Fra i lotti confinanti le recinzioni dovranno essere risolte in modo unitario.

Articolo 41 - Pubblicità ed affissioni

In tutto il territorio comunale e ai bordi delle sedi stradali è fatto divieto di collocare carte, scritte, insegne luminose o apparecchi comunque pubblicitari, sia fissi che mobili, esternamente agli spazi appositamente indicati dall'Amministrazione Comunale per l'affissione.

Nell'individuare tali spazi, il Sindaco, su conforme parere della C.E.C., accetterà che non siano turbate le visuali panoramiche e i caratteri ambientali e paesaggistici; eventuali deroghe possono essere concesse esclusivamente per indicazioni di carattere turistico di interesse locale e di segnalazione di servizi per gli utenti della strada.

Articolo 42 - Costruzioni accessorie

Nelle zone residenziali tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc. devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nei materiali.

Solo per i fabbricati esistenti nelle zone residenziali, ove la superficie del lotto lo consenta, sono ammessi, a giudizio del Sindaco, sentita la C.E.C., locali accessori quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc., staccati dal fabbricato principale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzarli a ridosso del fabbricato stesso.

Articolo 43 - Sistemazione di volumi per necessità igieniche

Nei casi di comprovate necessità igieniche e statiche di fabbricati inadeguati ai bisogni essenziali del nucleo familiare, il Sindaco può approvare i lavori di ristrutturazione ed eventuale ampliamento fino ad un max del 15% del volume esistente, con un massimo di 50 mc. per ogni alloggio, in eccezione alle norme del presente Piano Regolatore Generale purché gli interventi siano condotti nel rispetto e con adeguamento alle caratteristiche tipologiche dell'edilizia del luogo.

Articolo 44 - Caratteristiche degli interventi e tipologie edilizie

Nell'ambito delle previsioni del presente P.R.G., per gli interventi edilizi diretti e le previsioni progettuali degli Strumenti Urbanistici Attuativi valgono le seguenti definizioni:

Allineamenti:

A questo termine corrisponde la prescrizione anche in deroga alle normative di zona, di adeguare gli interventi esistenti, modifiche e le nuove costruzioni alla linea determinata dalle preesistenze o dai grafici di P.R.G.

Sagoma limite degli edifici:

A queste indicazioni corrispondono gli ingombri massimi ammissibili delle superfici coperte dei nuovi edifici e degli ampliamenti.

Progettazione unitaria:

Per alcuni interventi, estesi a più edifici, quando non sia possibile la richiesta di concessione unitaria o contemporanea, verrà redatto un progetto di massima (scala 1:200), esteso all'intera zona, dalla ditta interessata a procedere nella realizzazione per stralci, o dal primo richiedente, se l'intervento globale riguarda ditte diverse. L'approvazione da parte della C.E. degli elementi costitutivi essenziali, rappresenterà un vincolo a tutta l'edificazione interna all'area perimetrata.

Interventi coordinati:

Edifici residenziali di tipo unifamiliare o bifamiliare indipendenti, aventi elementi architettonici comuni (porticati, logge, serramenti, coperture, garages, muri in pietra, ecc.) che ne definiscono una continuità formale anche non ripetitiva ma interprete dell'ambiente e della tipologia prevalente della zona.

Consequente all'antica preesistenza:

Gli edifici contrassegnati da questa indicazione dovranno avere rapporti specifici, previa analisi della preesistenze, con i manufatti e l'ambiente limitrofo. Le soluzioni architettoniche e tipologiche dovranno essere espresse sia in analogia con i riferimenti culturali presenti che con meditate e attente interpretazioni degli stessi.

Andamento falde del tetto:

A questo simbolo corrisponde la prescrizione di orientare le falde principali dei tetti in modo che le linee dei colmi abbiano la stessa direzione della indicazione grafica di piano.

Zone di libertà visuale (con i visuali significativi)

Tali zone comprendenti la fascia di protezione in fregio alla viabilità principale e di distribuzione interna, particolari punti di vista di importanza panoramica, aree di rispetto intorno ai monumenti o insiemi ambientali, devono essere mantenute sgombre da costruzioni, recinzioni ed altre strutture a carattere sia stabile che provvisorio, come da alberature che limitino la visibilità.

E' concessa l'eventuale sistemazione del terreno ove sia ritenuto necessario al fine di migliorare gli specifici scopi prefissati.

Percorsi pedonali, scalinate:

Tali percorsi sono indicativi di tracciati e relazioni tra punti significativi dell'insediamento urbano. Dovranno, perciò, essere risolti dalle nuove progettazioni private e pubbliche, tenendo presente la possibilità di eseguirli nel tempo e, con dimensione adeguata al tipo di insediamenti che ne usufruiscono.

Piazze pedonali:

Tali spazi sono destinati prevalentemente ad uso pedonale e dovranno perciò essere convenientemente pavimentati e attrezzati a seconda delle loro dimensioni. Potranno, altresì, in fase di definizione progettuale contestuale all'edificato, assumere forme diverse da quelle indicate, ferme restando le quantità previste; in caso che la progettazione venga eseguita dall'Amministrazione Comunale una quota potrà essere destinata a parcheggio regolamentato.

Piazze coperte:

Tali spazi avranno le medesime caratteristiche di cui alla precedente definizione; saranno inoltre coperti anche con eventuali strutture mobili amovibili, tali da consentire l'uso periodico o stagionale.

Gli elementi di copertura non verranno computati nè ai fini volumetrici nè ai fini delle superfici coperte.

Portici e passaggi coperti:

La definizione di questi elementi che comprende tutti i passaggi coperti di qualsiasi tipo (gallerie, pensiline, ecc.) di uso pubblico.

Tali elementi **non verranno computati ai fini delle volumetrie** e, quando non esistono sovrastanti corpi chiusi, anche ai fini delle superfici coperte.

Tipologie edilizie

Unifamiliare:

edificio residenziale attrezzato ed organizzato per l'uso di una famiglia, indipendentemente dal numero dei suoi componenti, dall'aggruppamento e dislocazione dei vani, non contiguo ad altri edifici.

Bifamiliare:

edificio residenziale come alla definizione precedente contenente due alloggi che possono essere abbinati (con muro divisorio in comune ed alloggi separati ed indipendenti).

A schiera:

edificio residenziale per più famiglie, costituito da una fila o serie di alloggi separati ed indipendenti, ma affiancati l'un l'altro, avendo in comune, a due a due un muro divisorio.

In linea, a cortina, a corte:

si ha quando l'edificazione si allinea senza soluzione di continuità e per uno sviluppo non irrilevante, lungo una strada pubblica, oppure una qualsiasi linea di edificazione interna al lotto od a più lotti continui.

A blocco:

edificio isolato unifamiliare o plurifamiliare organizzato su uno o più piani.

Allineamenti, portici, percorsi e zone pedonali, sagome limite, tipologie, ecc., indicate nelle tavole di P.R.G. possono essere considerati indicativi nelle zone di espansione sottoposte a Strumento Urbanistico Attuativo, mentre sono vincolanti nelle zone ad intervento edilizio diretto e in tutte le zone di completamento in genere.

Articolo 45 - Beni culturali ambientali

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, per gli edifici identificati, classificati e schedati negli specifici elaborati del P.R.G. quali "beni culturali ambientali" saranno consentiti se finalizzati ad operazioni edilizio-architettoniche necessarie alla rivalutazione dell'edificato, in funzione delle attuali esigenze, ma nel rispetto della "lettura" delle forme, funzioni, sistemi originari: le ipotesi progettuali emergeranno dallo studio accurato dell'esistente, dei testi e delle eventuali iconografie, dei caratteri storico ambientali, non escludendo la possibilità di riproporre le parti mancanti o degradate.

Articolo 46 - Attuazione del P.R.G. Piani esecutivi

L'attuazione del Piano Regolatore Generale avverrà per rilascio di singole concessioni o mediante Piani Urbanistici Attuativi, di iniziativa pubblica o privata, per tutte le zone, indicate nelle tavole della zonizzazione del P.R.G.

Potrà essere richiesta dal Sindaco, sentita la C.E., la redazione di Piani Attuativi anche per le zone sprovviste di opere di urbanizzazione primaria, non espressamente indicate nelle tavole della zonizzazione. La delimitazione dell'estensione sarà approvata dal Consiglio Comunale e dovrà costituire un'area che presenti una unità minima organica nel tessuto urbano.

Articolo 47 - Validità delle presenti norme

Con l'approvazione della presente normativa si **dichiarano abrogate** le norme relative al:

- Piano Regolatore Generale Comunale vigente

Restano peraltro valide le normative applicate per i Piani Attuativi, approvati e in fase di attuazione e dei Piani Attuativi adottati in data antecedente all'adozione del presente P.R.G. Ciò è stato tenuto presente nella redazione dei grafici e delle norme del presente P.R.G.

Resta altresì valido il rapporto posti macchina/posti letto per le attività alberghiere applicato precedentemente all'approvazione della variante parziale approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 03.07.2002 limitatamente ai Piani Attuativi approvati e in fase di attuazione ed ai Piani Attuativi adottati in data antecedente all'adozione della citata variante parziale alle N.T.A. del P.R.G.; il nuovo rapporto fissato va applicato, nel caso di ampliamenti con aumento di posti letto o di superficie di sale aperte al pubblico, anche alla parte preesistente, con conseguente adeguamento in caso di carenza di posti auto.

Articolo 48 - Poteri di deroga

Sono ammesse deroghe alla presente normativa del P.R.G. e alle previsioni urbanistiche generali nei limiti stabiliti dall'art. 80 della L.U.R. 61/1985 ed eventuali successivi aggiornamenti.

Le deroghe non possono essere richieste per più di una volta relativamente ad uno stesso manufatto.

In generale i pareri espressi dal Consiglio Comunale non vanno inoltrati agli organi di tutela provinciali. Solo in casi particolari, a discrezione dello stesso Consiglio Comunale, le richieste in deroga potranno essere sottoposte all'esame di enti di competenza di livello superiore.

Seguono n. 2 schede riepilogative.

Aggiornato maggio 2001

SOMMARIO

Articolo

Pagina

1	Disposizioni generali sulla destinazione d'uso del suolo nel territorio	
	Definizioni urbanistico-edilizie.....	1
1.1	Generalità.....	1
1.2	Indici di fabbricazione, elementi geometrici - Definizioni.....	1
2	Zone territoriali omogenee.....	2
3	Azzonamento del P.R.G.....	3
4	Zone residenziali - Norme generali.....	4
5	Z.T.O. "A" - Zona "Centro Storico".....	7
6	Z.T.O. "B" - Zona "Intensiva di completamento".....	14
7	Z.T.O. "C ₁ " - Zona "Semiestensiva di completamento".....	15
8	Z.T.O. "C ₂ " - Zona "Estensiva di espansione".....	16
9	Zone Produttive alberghiere - Norme generali.....	17
9.1	Destinazioni d'uso consentite.....	17
9.2	Standards da rispettare.....	17
9.3	Prescrizioni particolari.....	20
10	Z.T.O. - "D ₁ " - Produttiva per l'industria alberghiera di completamento.....	21
11	Z.T.O. - "D ₂ " - Produttiva per l'industria alberghiera di espansione.....	22
12	Z.T.O. - "D ₃ " - Zona "Artigianale mista".....	23
13	Zone Agricole - Norme generali.....	24
13.1	Definizione zone agricole.....	24
13.2	Caratteristiche tipologiche per gli interventi.....	24
13.3	Criteri per l'edificazione - Case di abitazione.....	24
13.4	Edificabilità nelle aree connesse con un fondo rustico in presenza di preesistenze.....	26
13.5	Edificazione di annessi rustici.....	26
13.6	Edificazione allevamenti zootecnici intensivi.....	26
13.7	Soggetti abilitati ad edificare.....	26
13.8	Deroghe alle norme relative agli annessi rustici e agli allevamenti zootecnici intensivi.....	26
13.9	Richiami alla L.R. 24/85.....	26
13.10	Particolari prescrizioni per i rustici di alta montagna.....	26
13.11	Zone agricole comprese nelle zone di demanio sciistico.....	28
13.12	Suddivisione delle zone agricole.....	28
14	Z.T.O. "E.1/1" - Zona "Agricola" - Sottozona Alpina.....	29
15	Z.T.O. "E.1/2" - Zona "Agricola" - Sottozona Forestale.....	31
16	Z.T.O. "E.1/3" - Zona "Agricola" - Sottozona Forestale di protezione.....	33
17	Z.T.O. "E.1/4" - Zona "Agricola" - Sottozona Silvo-pastorale.....	34
18	Z.T.O. "E.1/5" - Zona "Agricola" - Sottozona Pastorale e delle praterie.....	36
19	Z.T.O. "E.1/6" - Zona "Agricola" - Sottozona Agricola di monte.....	38
20	Z.T.O. "E.3/1" - Zona "Agricola" - Sottozona Agricola tipica.....	39
21	Z.T.O. "E.3/2" - Zona "Agricola" - Sottozona Agricola di transizione.....	41
22	Z.T.O. "E-V" - Zona "a verde privato vincolato".....	42

23	Z.T.O. "F" - Zona "per l'istruzione".....	43
----	---	----

24	Zone "per attrezzature pubbliche e di interesse comune" - Norme generali.....	44
25	Zone "per attrezzature pubbliche e di interesse comune" - Tipo a-b-c-d-e-f-g-h-i	46
26	Zone "per attrezzature pubbliche e di interesse comune" - Tipo l-m	48
27	Zone "per attrezzature a parco, gioco, sport"	49
28	Zone "per attrezzature a parco, gioco, sport" - verde attrezzato.....	50
29	Zone "per attrezzature a parco, gioco, sport" - aree sportive.....	51
30	Zone "per attrezzature a parco, gioco, sport" - camping.....	53
31	Zone di demanio sciistico.....	54
32	Impianti di risalita e piste da sci.....	55
33	Sistema dei rifugi, posti di ristoro, bivacchi e depositi per attrezzature e macchinari a servizio degli impianti di risalita e delle piste di sci.....	55
34	Zone soggette a normative particolari.....	60
34.1	Zona produttiva Passo Pordoi.....	60
34.2	Zona produttiva Passo Campolongo.....	61
34.3	Zona mista sportiva-residenziale - Arabba.....	64
34.4	Zone destinate a discarica e a ripristino ambientale.....	63
34.5	Fabbricato ex caserma dei carabinieri e aree adiacenti Frazione Pieve Capoluogo.....	66
34.6	Strutture particolari di pubblico interesse.....	68
34.7	Aree da attrezzare in caso di gravi calamità naturali.....	69
34.8	Fabbricati di particolare valenza architettonica dotati di schedatura B.....	70
34.9	Fontane, forni da pane, travagli.....	71
34.10	Zone adibite ad area di servizio distribuzione carburanti.....	71
35	Aree per parcheggi.....	72
36	Zone soggette a Piani Attuativi approvati, in fase di attuazione o adottati.....	72
37	Viabilità e impianti a rete.....	73
38	Zone di tutela e fasce di rispetto o soggette a particolari vincoli.....	74
38.1	Generalità.....	74
38.2	Fascia di rispetto cimiteriale.....	74
38.3	Fascia di rispetto idraulico.....	74
38.4	Fascia di rispetto stradale.....	75
38.5	Prescrizioni per l'ambito di Andraz	75
39	Rampe per garages o autorimesse.....	77
40	Recinzioni.....	77
41	Pubblicità ed affissioni.....	77
42	Costruzioni accessorie.....	78
43	Sistemazione di volumi per necessità igieniche.....	78
44	Caratteristiche degli interventi e tipologie edilizie.....	79
45	Beni culturali ambientali.....	82
46	Attuazione del P.R.G. - Piani esecutivi.....	82
47	Validità delle presenti norme.....	83
48	Poteri di deroga.....	83
	- Quadro sintetico dei dati relativi alla progettazione nelle zone territoriali omogenee.....	84
	- Quadro sintetico dei dati relativi alla progettazione nelle zone agricole "E"	85

- Quadro sintetico dei dati relativi alla progettazione nelle zone territoriali omogenee
70

SEGUONO ALCUNE NOTE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN MERITO ALLE VARIANTI ALLE NORME

DATA INSERIMENTO	VARIANTI	APPROVAZIONE	NOTE
17.11.2004	VARIANTE ZONA C2-15 IN LOCALITA' RENAZ AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 9 LR 61/85	D.C.C. 34 DEL 29.04.2004	PARERE REGIONALE NOTA PROT. 630400/47.01 DEL 27.09.2004
17.09.2005	VARIANTE PARZIALE ALLE N.T.A. DEL PRG AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 4 LR61/85	D.C.C. 33 DEL 21.06.2005	

N.B. le presenti norme non comprendono le disposizioni relative alle varianti parziali sopravvenute con normativa specifica.